

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
DIFESA (IV)	»	7
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	8
FINANZE (VI)	»	22
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	23
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	24
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	25
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	31
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	35
AFFARI SOCIALI (XII)	»	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	<i>Pag.</i>	65
<i>INDICE GENERALE</i>	»	67

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	4
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.	
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Emendamenti C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Audizione di esperti della materia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianfranco PASQUINO, *Professore ordinario di scienza politica presso l'Univer-*

sità di Bologna, e Luca VERZICHELLI, *Professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Siena*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Salvatore VASSALLO (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP).

Gianfranco PASQUINO, *Professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Bologna*, e Luca VERZICHELLI, *Professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Siena*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Emendamenti C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, ad eccezione degli emendamenti Fugatti 20.1 e Commercio 21.3 e degli articoli aggiuntivi Fugatti 47.02 e Caparini 97-bis.04, che presentano profili problematici in relazione alle previsioni del suddetto articolo 117.

Propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Fugatti 20.1 e

Commercio 21.3 e sugli articoli aggiuntivi Fugatti 47.02 e Caparini 97-bis.04, ed una valutazione di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede chiarimenti al relatore rispetto a quanto evidenziato con riguardo agli emendamenti Fugatti 20.1 e Commercio 21.3 ed agli articoli aggiuntivi Fugatti 47.02 e Caparini 97-bis.04. Ricorda, infatti, che anche il testo del decreto-legge n. 1 del 2012 reca disposizioni che presentano aspetti problematici rispetto alle competenze sancite dalla Costituzione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, fa presente che le previsioni degli emendamenti Fugatti 20.1 e Commercio 21.3 e degli articoli aggiuntivi Fugatti 47.02 e Caparini 97-bis.04 appaiono lesive delle prerogative delineate dalla Carta Costituzionale. Per tali ragioni ha proposto di esprimere un valutazione contraria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Emendamenti C. 5025 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Fugatti 20.1 e
Commercio 21.3 e sugli articoli aggiuntivi
Fugatti 47.02 e Caparini 97-bis.04

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti
nel fascicolo n. 1.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	8
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Mura</i>)	19

SEDE REFERENTE:

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica. Esame C. 4055 Golfo ed altri (<i>Rinvio dell'esame</i>)	18
Sui lavori della Commissione	18
AVVERTENZA	18

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, fa presente preliminarmente di aver valutato la relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, in attuazione dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica e l'ulteriore documentazione trasmessa dal Governo, che fornisce i chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Per quanto attiene alle disposizioni che nella relazione tecnica non sono state verificate positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, osserva in primo luogo che esse erano già state oggetto di un'analoga valutazione nell'ambito della relazione tecnica riferita all'emendamento 1.900 approvato dall'Assemblea del Senato, ma la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, pur formulando alcune osservazioni, ebbe ad evidenziare come le motivazioni della contrarietà espressa dalla Ragioneria generale dello Stato attenessero più a questioni di merito che non a tematiche di stretto carattere finanziario. In questo senso, fa presente

che nessuna delle disposizioni non verificate positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che pure in alcuni casi appaiono formulate in modo insoddisfacente e meriterebbero un'ulteriore riflessione, è suscettibile di determinare in via immediata nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Nel segnalare, pertanto, di aver formulato nella propria proposta di parere una condizione che non fa riferimento all'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e tre osservazioni, fa presente poi di aver esaminato le proposte emendative riferite ai primi 10 articoli del decreto-legge. In proposito, ritiene che l'emendamento Palomba 2.14, gli identici emendamenti Ria 2.17 e Palomba 2.10, nonché le proposte emendative Fugatti 8.020, Galletti 01.09, Dussin 1.8, Fava 1.10, Di Biagio 1.33, Forcolin 1.01, Fugatti 1.03 e 1.04, Palomba 2.11 e 2.3, Fugatti 2.25 e 2.20, Cambursano 3.3, Polidori 3.1, Fugatti 3.09 e 4.08, Caparini 4.09, Di Biagio 5-bis.2 e 5-bis.4, Fugatti 9.01 e 9.03 e Gidoni 9-bis.7 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025) e le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 del decreto-legge, contenute nel fascicolo n. 1;

esaminata la relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha integrato o modificato le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato della Repubblica e in quella riferita all'emendamento 1.900 approvato dall'Assemblea del

Senato, con riferimento agli articoli 2, 5, 5-bis, 27-bis, 60, comma 1, 71, 72, 73, 82 e 91-bis;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale, in particolare, ha evidenziato che:

agli adempimenti di cui agli articoli 1, 17, 31, 48, 55, comma 1-bis, 62, 63, 67-ter, 86, 87 e 97 potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 15 sono conformi alla normativa dell'Unione europea e, quindi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi ad eventuali sanzioni;

la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 2, in materia di tribunale delle imprese, è stata effettuata con ampi margini di prudenzialità e consente anche la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della sezione specializzata in materia di imprese presso il tribunale e la corte di appello di Trento, come evidenziato anche nella relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato;

le disposizioni di cui all'articolo 3, relative all'accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto si configurano come rinuncia a maggior gettito;

le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di disposizioni sulle professioni regolamentate, garantiscono l'equilibrio delle relative casse previdenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 11 non determinano un incremento dell'onere derivante dal riconoscimento dell'indennità di residenza;

le disposizioni dell'articolo 25, in materia di assoggettamento al patto di stabilità interno delle società *in house*, comporteranno l'applicazione di obiettivi diversi rispetto a quelli individuati per gli enti locali proprietari delle partecipazioni;

le disposizioni di cui all'articolo 27-*bis* determinano effetti finanziari sostanzialmente compensativi;

il nuovo istituto del contratto di disponibilità previsto dall'articolo 44 non è assimilabile ad un'operazione di *leasing* immobiliare elusiva dei vincoli di finanza pubblica, che potrebbe determinare una riclassificazione dell'operazione stessa in capo al soggetto pubblico committente;

l'emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto, in quanto essa è sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 204 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

le disposizioni dell'articolo 56, comma 1, non determinano una perdita di gettito per il bilancio dello Stato, in quanto la riserva erariale sul gettito dell'IMU è calcolata in riferimento all'aliquota di base;

alle disposizioni di cui all'articolo 60 in materia di regime doganale delle unità da diporto non sono ascrivibili effetti negativi in termini di gettito;

le entrate derivanti dall'incremento del contributo del 5 per cento a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, previsto dall'articolo 68, determina un gettito tale da compensare la soppressione della tariffa fissa per la registrazione dei suddetti dispositivi medici;

le disposizioni di cui all'articolo 84, in materia di zone e diritti marittimi, sono volte ad esplicitare sul piano legislativo prassi applicative già in atto da lungo tempo;

le norme di cui all'articolo 89, in materia di recupero di sgravi contributivi, non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'INPS potrà procedere al recupero delle somme pagate nel corso del medesimo esercizio finanziario;

considerato che non sono state verificate positivamente nella relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui agli articoli 24-*bis*, comma 1, capoverso 19-*ter*, 35, comma 3-*bis*, 56, comma 1-*bis*, 71, comma 3-*bis*, e 76, comma 2;

rilevato, a tale ultimo riguardo, che: al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, l'onere derivante dalla rideterminazione della pianta organica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevista dal capoverso comma 19-*ter* del comma 1 dell'articolo 24-*bis*, dovrebbe essere espressamente indicato nel testo del provvedimento e dovrebbe essere chiarito che a tale onere si provvede nell'ambito delle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del precedente comma 19-*bis*, i cui effetti non sono quantificati puntualmente nella relazione tecnica;

gli oneri derivanti dal capoverso comma 19-*ter* del comma 1 dell'articolo 24-*bis* trovano, comunque, copertura nell'ambito del gettito derivante dal contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici;

pur se le disposizioni dell'articolo 35, comma 3-*bis*, non determinano direttamente effetti finanziari negativi, è comunque opportuno individuare modalità applicative che disciplinino il ricorso agli istituti della compensazione tra crediti e debiti, della cessione di credito e della transazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo che tale ricorso non determini conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 56, comma 1-*bis*, che novellano l'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, con una formulazione non univoca, che potrebbe determinare problemi in sede applicativa, sembrano volte a consentire l'effettuazione di permutate di immobili che continuerebbero ad essere utilizzati dallo Stato in regime di locazione anche dopo la cessione; tale eventualità, pur non determinando effetti onerosi, anche in considerazione della circostanza che l'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, consente all'Agenzia delle entrate di procedere ad operazioni di permuta solo qualora tali operazioni siano realizzabili senza oneri a carico del bilancio dello Stato, appare tuttavia suscettibile di limitare gli effetti di razionalizzazione della spesa pubblica derivanti da tale ultima disposizione;

le disposizioni dell'articolo 71, comma 3-*bis*, appaiono rivestire carattere eminentemente ordinamentale e non determinano direttamente effetti finanziari negativi;

con riferimento all'articolo 76, comma 2, la previsione che l'ammontare dei diritti aeroportuali sia determinato dall'Autorità di regolazione dei trasporti è conforme alle previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali e non determina in sé conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica;

è tuttavia opportuno verificare quale possa essere l'impatto di tale ultima modifica normativa, con particolare riferimento ad eventuali valori di subentro;

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 56, comma 1-*bis*;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 24-*bis*, per garantire il pieno rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'ammontare dell'onere derivante dall'articolo 21, comma 19-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come inserito dal provvedimento in esame, dovrebbe essere indicato espressamente, quantomeno nella relazione tecnica, e si dovrebbe chiarire che a tale onere si provvede a valere sulle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del comma 19-*bis* del medesimo articolo 21;

si valuti l'opportunità di individuare in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, i requisiti per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alla compensazione, alla cessione di credito e alla transazione, prevedendo eventualmente anche l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare una più puntuale garanzia dei saldi di finanza pubblica;

si valuti l'opportunità di verificare, in sede applicativa, gli effetti della determinazione dei diritti aeroportuali ai sensi dell'articolo 76, comma 2, con particolare riferimento all'individuazione degli eventuali valori di subentro;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.33, 2.3, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, 2.25, 3.1, 3.3, 5-*bis*.2, 5-*bis*.4 e 9-*bis*.7 e sugli articoli aggiuntivi 01.09, 1.01, 1.03, 1.04, 3.09, 4.08, 4.09, 8.020, 9.01 e 9.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Silvana MURA (IdV) osserva che la relazione tecnica depositata dal Governo non è positivamente verificata con riferimento a talune disposizioni.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che non si può trascurare quanto rappresentato dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha evidenziato in modo puntuale come alcune disposizioni del provvedimento presentino problemi di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria. Nel depositare, anche a nome della collega Mura, una proposta di parere alternativa rispetto a quella presentata dal relatore (*vedi allegato*), rileva come non si possa prescindere da una modifica del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 24-bis, comma 1, dell'articolo 35, comma 3-bis, dell'articolo 56, comma 1-bis, e dell'articolo 76, comma 2, sulle quali la Ragioneria generale dello Stato ha formulato specifiche osservazioni. Ritiene, pertanto, che non possa in alcun modo rappresentare una giustificazione per un mancato intervento la circostanza che la Commissione bilancio del Senato abbia deciso di non modificare tali disposizioni, dal momento che la Commissione è chiamata a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP) nel rappresentare il proprio sconcerto per il modo di procedere che si sta profilando, rileva come, secondo quanto espressamente evidenziato nei documenti prodotti dalla Ragioneria generale dello Stato, vi siano talune disposizioni prive di idonea copertura finanziaria. Osserva come si stia ripetendo la situazione che ha già avuto modo di stigmatizzare con riferimento al decreto-legge in materia di semplificazioni, con un Governo che intende andare avanti ad un ritmo estremamente veloce, senza valutare le proposte correttive e migliorative di testi scritti, a suo avviso, in maniera inadeguata e privi delle necessarie coperture finanziarie. Sottolinea come, anche se nel provvedimento possono essere contenuti taluni elementi condivisibili, il suo

gruppo non può accettare il metodo utilizzato che, di fatto, relega il Parlamento ad una posizione meramente notarile, senza tenere conto nemmeno dei richiami del Comitato per la legislazione, né dell'articolata documentazione prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva come si tenti di mettere a tacere la voce dei parlamentari, attraverso il ripetuto ricorso al voto di fiducia, perché si teme che con la libera espressione del voto il Governo possa essere messo in minoranza in talune votazioni. Denuncia quindi il decadimento sempre maggiore della qualità legislativa, osservando come tale atteggiamento critico non derivi da un'opposizione preconcepita, ma da elementi oggettivi, evidenziato anche nei documenti della Ragioneria generale dello Stato. Rileva che, se il decreto-legge in esame dovesse decadere, sarebbe comunque possibile riscriverlo meglio e approvarne il contenuto con altro provvedimento, evitando di perpetuare comportamenti contrari alla Costituzione. Osserva inoltre come con il testo si cancellino disposizioni approvate dal Parlamento solo tre mesi fa, come la norma che vietava commissioni a carico degli esercenti maggiori all'1,5 per cento per le transazioni effettuate con carte di credito, introdotta nel decreto-legge n. 201 del 2011, a seguito dell'approvazione di un emendamento a sua firma.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ringraziare per i contributi che sono venuti dalla discussione del provvedimento, osserva come nell'ambito del suo esame parlamentare siano emersi diversi problemi, che derivano essenzialmente dal fatto che il decreto interviene al termine di una lunga fase di immobilismo sul terreno delle liberalizzazioni.

Renato BRUNETTA (Pdl) chiede al sottosegretario Polillo di astenersi da considerazioni politiche sull'operato del precedente Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che — come rilevato anche dal-

l'onorevole Brunetta in altre sedi – nell'ultimo quindicennio il nostro Paese è stato governato per otto anni da governi di centrodestra e per sette anni da governi di centrosinistra e, pertanto, il suo giudizio non si riferiva ad una specifica parte politica. Rileva, comunque, che nell'esame parlamentare del provvedimento si è proceduto in modo a volte concitato, con l'approvazione di disposizioni in alcuni casi perfettibili sul piano della formulazione, che intervengono anche su norme approvate negli ultimi mesi. In questa ottica, segnala, ad esempio, le modifiche apportate all'articolo 27 del decreto-legge, che hanno introdotto disposizioni, che – sul piano della tecnica legislativa – non appaiono pienamente in linea con il contenuto dell'articolo al quale si riferiscono. Nel sottolineare come, in questo contesto, le Camere si siano trovate ad esaminare un dettato normativo ampio e complesso, che ha reso difficile approfondire il contenuto di tutte le disposizioni del decreto, dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore, osservando come la Ragioneria generale dello Stato nel verificare la relazione tecnica non abbia espresso un giudizio di contrarietà insuperabile. Rileva, infatti, come, nell'ambito del giudizio contrario espresso su talune disposizioni, sia possibile effettuare una graduazione, a seconda del rilievo finanziario delle osservazioni formulate sul testo approvato dal Senato. In ogni caso, sottolinea come in nessuno dei casi segnalati dalla Ragioneria generale dello Stato si sia in presenza di disposizioni che determinano in via diretta effetti negativi per la finanza pubblica e, pertanto, non vi siano ragioni per esprimere un parere che richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 1-bis, osserva che la stessa formulazione della disposizione, di non facile interpretazione, testimonia la concitazione dei lavori delle Commissioni del Senato e ritiene che, se necessario, il Governo potrà intervenire al riguardo con futuri interventi normativi.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che, nel caso fosse approvato il parere proposto dal relatore, si verificherebbe un precedente molto grave, considerata la valutazione della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica. Rileva come il sottosegretario dovrebbe evitare di sottolizzare sul significato delle parole utilizzate dalla Ragioneria, che dimostrano, in sostanza un parere contrario, che, a suo avviso, giustifica pienamente un richiamo all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Si riserva di trasmettere le proprie osservazioni anche al Presidente della Repubblica che è chiamato a svolgere la valutazione finale di compatibilità della legge di conversione rispetto alla Costituzione, ed in particolare rispetto all'articolo 81, quarto comma, della Carta costituzionale. Richiamando quindi le osservazioni contenute nella nota di verifica della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento agli articoli 24-bis, comma 1, capoverso 19-ter, 35, comma 3-bis, 56, comma 1-bis, 71, comma 3-bis, e 76, comma 2, che impongono l'introduzione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, illustra una proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che non sia accettabile che il rappresentante di un Governo tecnico esprima giudizi politici sull'operato dei precedenti Esecutivi. Invita, pertanto, il sottosegretario Polillo a voler riconsiderare i giudizi espressi in precedenza e a far riferimento nei propri interventi ai provvedimenti legislativi con i rispettivi estremi e non attraverso il richiamo alla loro denominazione giornalistica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione all'intervento dell'onorevole Brunetta, esprime le sue scuse personali, precisando che non era sua intenzione manifestare un giudizio sull'operato dei Governi precedenti e si impegna a tenere conto, per il futuro, della lezione che gli è stata impartita.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che i commissari non sono messi in condizione di potere assumere una deliberazione consapevole non conoscendo bene il testo della proposta di parere del relatore. Chiede, inoltre, di sospendere i lavori della Commissione, essendo iniziata la seduta dell'Assemblea, ricordando di avere già posto, anche al Presidente della Camera, la questione della sovrapposizione dei lavori dell'Assemblea con quelli della Commissione, che dovrebbe essere sempre evitata. Ritiene quindi che la Commissione non possa esprimere il proprio parere in questa sede.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole D'Amico, sottolinea come questa sia la terza seduta dedicata al testo del decreto-legge n. 1 del 2012 e, pertanto, i gruppi abbiano avuto modo di valutare in un tempo adeguato le implicazioni finanziarie del provvedimento. Rileva, inoltre, che anche le modalità di discussione della proposta di parere formulata dal relatore non costituiscano un'innovazione rispetto alla prassi consolidata, ricordando, ad esempio, come in occasione dell'esame del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazioni, la Commissione fu chiamata ad esprimersi in termini temporali ancora più ristretti. Osserva, peraltro, che proprio al fine di garantire un più ampio margine temporale per gli interventi dei componenti della Commissione, la seduta odierna è stata anticipata di mezz'ora, ricordando comunque che le votazioni in Assemblea avranno inizio non prima delle ore 11.

Pier Paolo BARETTA (PD), concordando con le osservazioni svolte dal presidente, rileva che la Commissione è nella condizione di esprimere un parere, come implicitamente confermato anche dall'atteggiamento del gruppo dell'Italia dei Valori che ha presentato una proposta di parere alternativo. Osserva quindi che la vera differenza tra la proposta di parere formulata dal relatore e quella degli ono-

revoli Borghesi e Mura può sostanzialmente essere ricondotta nel richiamo o meno del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Annuncia che il suo gruppo è favorevole all'approvazione della proposta di parere formulata dall'onorevole Marmo, senza quindi l'espressione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva come la situazione non sia tuttavia ottimale, in quanto caratterizzata da un dialogo con un convitato di pietra che è la Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea quindi la posizione del suo gruppo derivi da una scelta politica e da un'assunzione di responsabilità per evitare il rischio di fare decadere il provvedimento. Pur assumendosi la responsabilità per la scelta politica, rileva in proposito come andrebbe chiarito urgentemente il ruolo del Governo e della Ragioneria nell'interlocuzione con il Parlamento. In particolare, ritiene che occorra stabilire se tale Dipartimento possa esercitare un ruolo di analisi indipendente, ovvero debba ritenersi un'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze e come tale sottoposto alla responsabilità politica del Ministro. Osserva come questo sia un problema di funzionalità generale dei rapporti tra Governo e Parlamento e ricorda di avere richiamato l'attenzione sul punto anche prima dell'entrata in carica del Governo Monti. Sottolinea che, se si convenisse sull'opportunità configurare la Ragioneria generale dello Stato come un organismo autonomo, essa dovrebbe divenire un interlocutore diretto del Parlamento, superando le attuali criticità.

Renato BRUNETTA (PdL), nel concordare con le osservazioni svolte dall'onorevole Baretta, rileva come le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione andrebbero poste solo rispetto a questioni motivate per iscritto da parte della Ragioneria generale dello Stato. In proposito, ricorda come sia stato utilizzato tale strumento per chiedere la soppressione di disposizioni in materia fiscale introdotte nella

legge di conversione del decreto-legge sulle semplificazioni che, in quanto semplificazioni esse stesse, non potevano recare evidentemente oneri. Osserva quindi come la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe fornire numerose spiegazioni al Parlamento, anche in relazione a comportamenti pregressi.

Silvana MURA (IdV) ritiene che si stia svolgendo una discussione paradossale, in quanto si sta teorizzando di rinunciare a richiedere la modifica o la soppressione di disposizioni che costituirebbero una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nel segnalare che, qualora la Commissione intendesse rinunciare ad esercitare il ruolo ad essa attribuito dal Regolamento, ci sarebbe da chiedersi quale sia il senso della sua stessa esistenza, osserva che si rischia di creare un precedente inaccettabile, che determinerebbe un sostanziale svuotamento delle prerogative della Commissione e del Parlamento. Prende atto con rammarico che il Presidente Monti ha sottolineato l'esigenza di non apportare modifiche al testo del decreto-legge approvato dal Senato, per non mettere a rischio la sua conversione in legge nei termini costituzionalmente previsti, osservando che la mancata correzione delle disposizioni censurate dalla Ragioneria generale dello Stato rischia di mettere in grave imbarazzo il Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto.

Gioacchino ALFANO (Pdl), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Baretta, sottolinea la necessità di approvare la proposta di parere formulata dal relatore, concordando in particolare sull'opportunità di approfondire il ruolo della Ragioneria generale dello Stato rispetto alla verifica delle coperture finanziarie. In relazione ai rapporti tra Governo e Parlamento, osserva come, insieme allo stesso onorevole Baretta, aveva chiesto due settimane fa un incontro urgente al Ministro Passera per segnalargli la questione degli interventi urgenti in materia di edilizia

scolastica anche in relazione alla risposta fornita dal Governo, nella seduta dell'8 marzo 2012, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione a sua prima firma n. 5-06348.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ritiene che le considerazioni dell'onorevole Baretta siano senza dubbio meritevoli di approfondimento ed assicura che ne informerà il presidente Giorgetti al fine di valutare eventuali iniziative da assumere al riguardo.

Renato CAMBURSANO (Misto) si dichiara stupito e amareggiato di quanto sta accadendo, osservando come dall'approvazione del decreto-legge da parte del Senato della Repubblica siano trascorsi circa venti giorni e vi sarebbero state, quindi, le condizioni per la Ragioneria generale dello Stato di approfondire le valutazioni espresse in occasione della presentazione dell'emendamento 1.900 presso l'altro ramo del Parlamento. Nel dichiarare di comprendere le considerazioni dell'onorevole Brunetta in ordine ai comportamenti della Ragioneria generale dello Stato, rileva tuttavia che il provvedimento in esame abbia senza dubbio un effetto complessivamente positivo sulla finanza pubblica e esprime, pertanto, un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore, che consente l'ulteriore *iter* del decreto, formulando tuttavia puntuali rilievi, che non richiamano l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nell'auspicare che possa avviarsi nelle sedi opportune una riflessione sul ruolo della Ragioneria generale dello Stato e sulle sue valutazioni tecniche, rileva che eventuali correttivi di norme comunque perfettibili potranno essere introdotti in futuri provvedimenti legislativi.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione all'intervento dell'onorevole Baretta, precisa che, per la natura stessa

della materia, sulle coperture finanziarie non può non aversi una gradazione di giudizio. In particolare, sull'articolo 56, comma 1-*bis*, rileva che la disposizione introdotta al Senato, fa riferimento alla mera possibilità di effettuare la cessione degli immobili già in uso governativo e pertanto osserva come non sarebbe giustificabile una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva quindi come si potrà lavorare per una migliore tipizzazione della gradazione dei giudizi della Ragioneria generale in materia di coperture, giungendo ad una vera e propria « declaratoria » da concordare con la Commissione bilancio in base alla quale formulare il giudizio sulle singole disposizioni di legge. Osserva come non tutte si prestano infatti ad un giudizio binario: positivo o negativo. Rileva che la natura dell'onere non sempre è certa, spesso condizionata agli effettivi comportamenti e quindi rilevabile solo *ex post*. In altri casi, la sua portata è irrisoria e quindi rimessa ad una valutazione esclusivamente politica. Analoghe osservazioni possono farsi per le coperture, specie quando queste sono « dinamiche », affidate cioè ai comportamenti di soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Data questa complessità, manifesta la disponibilità del Governo, dopo averne riferito al Ministro Giarda, a misurarsi con le considerazioni svolte dall'onorevole Baretta.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che le considerazioni del sottosegretario Polillo sembrano frutto tardivo della « fantasia al potere » propagandata nel '68, osservando come non sia ammissibile ipotizzare una graduazione delle valutazioni contrarie della Ragioneria generale dello Stato. Nell'osservare come lo stesso capogruppo del Popolo della Libertà Gioacchino Alfano abbia in sostanza ammesso del proprio gruppo, osserva che, in presenza di una verifica non positiva della relazione tecnica riferita ad alcune disposizioni, la Commissione ha un'unica alternativa: chiedere la modifica del testo in esame ovvero non esprimersi. Non è invece pos-

sibile, a suo avviso, esprimere un parere privo di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento al dibattito sul ruolo della Ragioneria generale dello Stato, osserva che, a meno di ipotizzare un suo commissariamento, le valutazioni da essa espresse debbano essere prese sul serio. Invita quindi a riconsiderare la proposta di parere presentata dal relatore, evidenziando che, se questi sono i risultati dell'azione dei tecnici che dovevano risolvere i problemi del Paese, è assai preferibile affidarsi ai politici.

Lino DUILIO (PD) osserva come sia opportuno chiarire preliminarmente come la Ragioneria generale dello Stato svolga il proprio dovere verificando le relazioni tecniche, ricordando in proposito che la legge n. 196 del 2009 ha disposto l'aggiornamento della relazione tecnica al momento del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento per consentire una valutazione confortata dai necessari elementi di carattere tecnico contabile. Osserva tuttavia come, nel valutare un provvedimento articolato come quello in esame, si debba tenere conto degli effetti complessivi, sottolineando come sarebbe irresponsabile causare la decadenza del decreto. Ritiene che la proposta del relatore sia equilibrata e consenta di rilevare talune criticità, pur senza imporre all'Assemblea il vincolo che deriverebbe dall'espressione di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva come la presenza del Ministro Giarda ricordi ai componenti della Commissione come sia imminente l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Si dichiara, tuttavia, felice di tale presenza, che gli consente di esporre anche al Ministro per i rapporti con il parlamento le ragioni della contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere, che rischia di dimostrarsi una nuova pagina nera nella storia recente del Parlamento.

Nell'evidenziare come l'intervento dell'onorevole *Gioacchino Alfano* abbia testimoniato in modo evidente le difficoltà della maggioranza e come l'onorevole *Baretta* abbia sottolineato il valore politico del voto della Commissione, sottolinea come il decreto in esame sia scritto male, presenti evidenti problemi di copertura finanziaria, sia stato esaminato in termini temporali assai ristretti e sarà approvato a breve dall'Assemblea della Camera con un voto di fiducia. In proposito, evidenzia come le modalità di esame seguite precludano di fatto ogni possibilità per il Parlamento di fare il proprio lavoro, impedendo anche la presentazione e la discussione nel merito di proposte emendative che avrebbero potuto consentire il miglioramento del testo, come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, quando venne approvato un emendamento presentato dal suo gruppo volto a limitare le commissioni sulle transazioni operate attraverso le carte di credito, successivamente cancellato dal decreto-legge in esame. Nel ribadire come la posizione della questione di fiducia determini una forte limitazione della discussione, osserva come, nel corso dell'esame degli ordini del giorno riferiti a precedenti decreti-legge, siano emerse in modo chiaro le difficoltà e i dissensi esistenti all'interno della maggioranza, dal momento che sono stati approvati atti di indirizzo sui quali il Governo aveva espresso parere contrario. Ribadisce, pertanto, che la Commissione sta per esprimere un voto squisitamente politico, in quanto la proposta di parere del relatore non affronta le questioni tecniche relative alla copertura finanziaria del provvedimento poste dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel sottolineare come si stia seguendo un indirizzo non corretto, evidenzia, su un piano più generale, le conseguenze negative dell'azione del governo *Monti*, a partire dall'introduzione dell'*IMU* sull'abitazione principale, i cui proventi sono destinati prevalentemente allo Stato, che li utilizzerà per provvedimenti che beneficeranno i grandi poteri

economici, come avvenuto con le disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011 in favore delle banche. Evidenzia inoltre come sussistano molti profili critici con riferimento alla formulazione delle disposizioni del decreto, puntualmente evidenziati nel parere reso dal Comitato per la legislazione, rilevando che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non abbiano soddisfatto pienamente le richieste contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e richiamata dal relatore. Nel ribadire le criticità già evidenziate sul provvedimento, ritiene che il Governo avrebbe dovuto correggere il testo del decreto-legge nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, visto che comunque sussistono margini, ancorché ristretti, per una sua approvazione definitiva da parte del Senato. Nel rilevare che, qualora si fosse deciso di seguire questa strada, si sarebbe potuto immaginare anche un diverso atteggiamento del suo gruppo, annuncia il voto contrario della *Lega Nord Padania* sulla proposta di parere del relatore, denunciando il comportamento del Governo, che giudica contrario alle regole democratiche. Sottolinea, comunque, che il proprio gruppo ha chiesto di non addivenire all'espressione del parere, in quanto la seduta dell'Assemblea ha avuto già inizio e lui, come altri colleghi, era interessato ad intervenire in quella sede. Osserva, del resto, come sarebbe preferibile che la Commissione non si esprimesse, piuttosto che approvare, per soli motivi politici, un parere sostanzialmente favorevole su un provvedimento che presenta evidenti problemi di copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa presentata dagli onorevoli *Borghesi* e *Mura*.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.20.

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica. Esame C. 4055 Golfo ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che il sottosegretario Polillo non potrà prendere parte ai lavori della Commissione, a causa di concomitanti impegni presso il Senato

della Repubblica. Avverte, pertanto, che tutti i provvedimenti all'ordine del giorno delle odierne sedute pomeridiane saranno esaminati in altre sedute.

La seduta termina alle 14.25.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Atto n. 436.

ALLEGATO

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (5025 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAGLI
ONOREVOLI BORGHESI E MURA**

La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 recante disposizioni urgenti un materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività, preso atto dei chiarimenti forniti dal governo, rileva che molteplici criticità connotano l'intero impianto del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate al testo durante lo svolgimento dell'esame presso il Senato della Repubblica;

premessi che:

in molti casi talune misure, non solo sono rinviate a regolamenti, decreti e convenzioni, ma consistono in buona sostanza nella ripetizione rabberciata di altre disposizioni recentemente varate dal nostro dal Parlamento;

ciò che colpisce maggiormente dalla lettura della relazione illustrativa del decreto legge è, proprio, la totale assenza dell'analisi dell'evoluzione del mercato dei vari settori economici investiti dagli interventi previsti, quando detta analisi avrebbe dovuto costituire il presupposto fondante per innovare la nostra legislazione;

ad esempio, sul tema delle farmacie, anche a seguito delle modifiche introdotte al Senato, ci si è limitati a prevedere, per decreto, di aprire una farmacia ogni 3.300 abitanti, ma nessuna novità è stata disposta sulla complessa vicenda relativa ai farmaci di fascia C;

sul tema dei tassisti non è stato fatto nulla, perché continueranno ad essere i Comuni a decidere il numero delle licenze, previo parere obbligatorio, ma « non vincolante » della nuova Autorità per la regolazione dei trasporti;

la definizione della questione relativa alla separazione strutturale tra ENI e SNAM viene rinviata al 30 settembre 2013, e cioè quando il Governo Monti non ci sarà più;

sono state praticamente azzerate le sanzioni minime a carico degli assicuratori Rc auto, che non informano il cliente in modo chiaro sulle tariffe;

è scomparso l'obbligo di preventivo scritto per i professionisti, per cui non ci sarà più obbligo di comunicare il compenso anche in forma scritta se richiesto dal cliente, come in precedenza previsto dal decreto. Il compenso del professionista dovrà essere pattuito e sarà necessario « un preventivo di massima » ma viene eliminato dal testo il preventivo scritto su richiesta del cliente, con conseguente eliminazione dell'« illecito disciplinare » ad esso legato. I tirocinanti lavoreranno gratis i primi sei mesi, poi potranno contare su un rimborso spese « concordato forfetariamente ». Insomma niente di più di quello che succedeva sino ad oggi;

per non parlare dell'approccio assolutamente confusionario che il Governo ha adottato per liberalizzare e favorire una maggiore concorrenzialità in materia di trasporti, attraverso l'istituzione di una

nuova Autorità di regolazione i cui compiti andranno ad intrecciarsi inevitabilmente con l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali il cui statuto dovrà essere approvato entro il prossimo 31 luglio secondo quanto stabilito dal decreto Mille proroghe;

il decreto liberalizzazioni varato dal Governo Monti, oltre ad essere stato svuotato della sua efficacia iniziale, appare comunque deludente nel suo complesso. L'unica novità veramente positiva ivi contenuta è rappresentata da una norma che niente ha a che vedere con le liberalizzazioni, in contraddizione sia con il messaggio inviato recentemente dal Presidente Napolitano alle Camere sul contenuto dei decreti-legge, sia con la recente sentenza varata dalla Corte costituzionale (la sentenza n. 22 del 2012) dove la Corte afferma il suo vaglio sugli emendamenti al decreto-legge, se flagratamente estranei al contenuto e all'oggetto di questo. La loro approvazione importa, secondo la Corte, un « uso improprio » del potere parlamentare di conversione del decreto legge e concreta un vizio di legittimità costituzionale « in parte qua » della legge di conversione. Si tratta dell'emendamento approvato all'unanimità dal Senato che prevede l'IMU sulle attività non esclusivamente commerciali della Chiesa. Solo in futuro sapremo come si evolverà la concreta applicazione di questa norma;

resta, inoltre, da capire che fine farà una seconda norma introdotta nel decreto liberalizzazioni, salutata con favore dai risparmiatori, che prevede il divieto di imposizione di clausole che prevedano commissioni per le linee di credito concesse dalle banche;

acquisita la relazione tecnica debitamente verificata; considerato che gli articoli 24-*bis*, comma 1, capoverso 19-*ter*, 56 comma 1-*bis*, 71 comma 3-*bis*, 76 comma 2, 35, comma 3-*bis*, non sono stati verificati positivamente da parte del Dipartimento Ragioneria dello Stato;

considerata l'opportunità di modificare l'articolo 24-*bis*, comma 1, al fine

quantificare gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di 40 unità ivi prevista, e di indicare le relative coperture finanziarie, considerato inoltre che la proposta di incremento, inserita come comma aggiuntivo all'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, sarebbe motivata dalle competenze aggiuntive dovute all'incorporazione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, senza considerare che il comma 17 del medesimo articolo 21 già prevede, per lo svolgimento di tali funzioni che l'Agenzia si avvalga di personale comandato nel limite massimo di 40 unità, il che senza procedere a modifiche dell'articolo 24-*bis* comma 1, si tradurrebbe in un duplice incremento di personale ingiustificato rispetto all'esigenza oggetto della norma;

considerato che l'articolo 35, comma 3-*bis*, comporta un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica in mancanza di esplicita previsione di apposita disposizione che eviti un ricorso generalizzato alle procedure di compensazione tra crediti e debiti ivi previste;

considerato che l'articolo 56, comma 1-*bis*, detta norme suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che la disposizione che reca è contraria alla ratio dell'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha come obiettivo la riduzione degli oneri tramite permuta per affitti passivi delle Amministrazioni statali e si pone, altresì, in contrasto con il processo di razionalizzazione degli spazi in uso alle medesime, perseguito dal quadro normativo vigente;

considerato che l'articolo 71, comma 3-*bis* potrebbe comportare effetti sulla finanza pubblica prevedendo l'applicazione di procedure diverse da quelle previste a legislazione vigente per i piani di sviluppo aeroportuali dei principali aeroporti italiani;

considerato che l'articolo 76, comma 2, è suscettibile di comportare effetti negativi in quanto prevede che l'Au-

torità indipendente approvi l'ammontare dei diritti proposto dal gestore. Detto importo incide pertanto sull'equilibrio del PEF, sulla copertura degli investimenti e sull'eventuale valore di subentro. Inoltre la disposizione di detto articolo si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 36 del presente decreto, il quale stabilisce che le competenze delle amministrazioni rimangono immutate con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

esprime, fermo restando il parere complessivo sul provvedimento illustrato in premessa, e per quanto di sua competenza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 24-bis comma 1 sopprimere il capoverso 19-ter;

all'articolo 35 comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente disposizione;

sopprimere l'articolo 56, comma 1-bis;
all'articolo 76 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « comma 1 » sopprimere le parole da: « e » a « diritti, »;

b) dopo la parola « verifica » sopprimere le parole da « ed » a « giorni »;

c) dopo la parola « tariffarip » sopprimere le parole da « e » a « aeroportuali ».

e con la seguente osservazione:

si valuti di modificare la disposizione di cui all'articolo 71, comma 3-bis, al fine di evitare effetti sulla finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda il richiamo alla « convenzione unica » evitando di introdurre una nuova tipologia contrattuale rispetto ai contratti di programma disciplinati dalla normativa vigente senza individuarne le caratteristiche e l'ambito di applicazione.

Borghesi, Mura.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
AVVERTENZA	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 9.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifiche alla disciplina delle cambiali fi-
nanziarie.
Testo unificato C. 4790 Flui e C. 4795
Ventucci.*

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini

23

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 marzo 2012.

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ARPA Emilia-Romagna, dell'ARPA Lazio, dell'ARPA Lombardia, dell'ARPA Veneto e dell'ARPA Puglia 24

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della società Ricerca Sistema Energetico (RSE) sul tema dell'accettabilità sociale della *Carbon Capture and Sequestration* (CCS) 24

AVVERTENZA 24

ERRATA CORRIGE 24

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 marzo 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ARPA Emilia-Romagna, dell'ARPA Lazio, dell'ARPA Lombardia, dell'ARPA Veneto e dell'ARPA Puglia.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.10 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della società Ricerca Sistema Energetico (RSE) sul tema dell'accettabilità

sociale della *Carbon Capture and Sequestration* (CCS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di rappresentanti di Federcasa, della Federazione Italiana Agenti Immobiliari (FIAIP) e di Confedilizia sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 marzo 2012, a pagina 55, prima colonna, alla prima e alla decima riga, deve leggersi « Luca CEFISI, addetto ai settori produttivi di Copagri » in luogo di « Pietro MINELLI, componente della Giunta esecutiva nazionale della Copagri ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05955 Lovelli: Criticità nei collegamenti tra Novi Ligure e Milano conseguenti al nuovo orario ferroviario	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	27
5-06225 Bergamini: Soppressione della fermata di alcuni treni veloci a Viareggio	25
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	29

INTERROGAZIONI

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 10.05.

5-05955 Lovelli: Criticità nei collegamenti tra Novi Ligure e Milano conseguenti al nuovo orario ferroviario.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta fornita, fa presente che provvederà a renderne noti i contenuti alle associazioni dei pendolari che avevano segnalato i disservizi menzionati nell'interrogazione in oggetto, che ora trovano puntuale conferma nella risposta del Governo. In questo quadro, ritiene essenziale proseguire nell'adozione di misure organizzative volte ad evitare che i disservizi lamentati si ripresentino in futuro. Ricorda, peraltro, come l'atto di

sindacato ispettivo in oggetto sia finalizzato anche ad attirare l'attenzione di Trenitalia e di Trenord sulla tratta Novi Ligure-Milano, che rappresenta una direttrice che collega il basso Piemonte con le aree metropolitane di Genova, Torino e Milano. In questo contesto, poiché la tratta che si dirige verso Milano è quella più penalizzata, ritiene necessario che il Governo concentri su di essa la propria attenzione, posto che il citato servizio, pur essendo devoluto alle autonomie locali è comunque sovvenzionato dallo Stato. Ricorda altresì come sulla predetta direttrice siano stati effettuati significativi investimenti infrastrutturali, che appaiono giustificabili nella misura in cui determinino un miglioramento del servizio di trasporto a beneficio dei pendolari, incentivando l'utilizzo della ferrovia, con conseguenti benefici sulla mobilità e sull'ambiente.

5-06225 Bergamini: Soppressione della fermata di alcuni treni veloci a Viareggio.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI (PdL), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara tuttavia insoddisfatta della risposta del Governo nella quale si menziona un principio di devoluzione delle competenze a favore delle autonomie locali che, a suo avviso, dovrebbe essere rivisto, dal momento che a fare le spese di tale principio e degli effetti che ne derivano sul trasporto locale sono tutti i cittadini e, in primo luogo, i pendolari. A questo riguardo, ritiene inspiegabile il fatto che la città di Viareggio risulti penalizzata rispetto ad altre città della costa toscana e che un monopolista come Trenitalia si appelli alle

leggi di mercato per giustificare le modalità di erogazione di un servizio che peggiora nel tempo ed è offerto a prezzi sempre più alti. In definitiva, nel sottolineare come, per effetto di una presunta razionalizzazione del servizio, la stazione di Viareggio sia stata trasformata in una « stazione di serie C » a scapito di tutti i cittadini, ribadisce la propria insoddisfazione per la risposta del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO 1

5-05955 Lovelli: Criticità nei collegamenti tra Novi Ligure e Milano conseguenti al nuovo orario ferroviario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, la programmazione dei servizi ferroviari regionali e locali è di competenza delle singole regioni, i cui rapporti con le Società ferroviarie sono disciplinati da specifici contratti di servizio con i quali sono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Al fine di fornire comunque un adeguato riscontro alla richiesta di notizie avanzata con l'interrogazione in discussione, è stata interessata la società Ferrovie dello Stato, che ha riferito quanto segue.

I collegamenti Novi Ligure-Milano, richiamati dall'Onorevole interrogante, sono gestiti dalla società Trenord.

Al riguardo, detta società ha fatto presente che dall'analisi dei dati è effettivamente emerso che nei mesi di gennaio e febbraio i treni indicati hanno avuto *performance* non costanti (in particolare, in termini di regolarità dell'andamento generale), dovute ad una pluralità di cause, sulla maggior parte delle quali, tuttavia, era difficile intervenire da parte di Trenord.

In particolare, le criticità principali si sono verificate a causa dell'eccezionale emergenza meteo, che ha spesso causato difficoltà alla rete infrastrutturale, determinando ritardi nell'arrivo dei materiali necessari per l'effettuazione dei servizi provocando, di conseguenza, disagi per i viaggiatori.

Per far fronte a questa emergenza e per cercare di limitare i guasti, la società Trenord ha comunicato di aver posto in

essere alcune azioni mirate: ad esempio, in tutte le località in cui i treni avevano origine sono state effettuate attività di preriscaldamento e di preparazione dei treni stessi.

Per i treni aventi origine da altre regioni, la società Trenord ha stabilito contatti con Trenitalia al fine di garantire le stesse attività.

È stata, altresì, posta in essere una attività di rompighiaccio per pulire la linea aerea da formazione di ghiaccio e, per quanto riguarda il materiale rotabile, è stato utilizzato uno speciale liquido *de icing*, di utilizzo aeronautico, per lo sghiacciamento di porte, salite e condotte dei treni.

Infine, è stata garantita una costante informazione al pubblico, ricorrendo anche ai *social network* ed alle nuove tecnologie (My Link e Twitter).

Assicuro comunque che l'andamento della situazione verrà costantemente monitorato, tenuto conto anche del fatto che il trasporto pubblico locale è uno dei problemi cui questo Governo presta maggiore attenzione.

È ben noto, infatti, che la problematica del ripristino delle risorse da attribuire alle regioni per il trasporto pubblico locale è stata oggetto di numerosi dibattiti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, al fine di trovare una soluzione che riduca gli effetti delle criticità prodottesi per tutto il settore del trasporto pubblico locale a seguito della riduzione dei trasferimenti statali operata dalle ultime manovre finanziarie. Tale soluzione è stata riscontrata nel disposto dell'articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, re-

cante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici, con il quale è stato elevato a 1.200 Milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, la disponibilità sul fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

Evidenzio, al riguardo, l'accordo del 21 dicembre 2011, raggiunto tra Governo, regioni e comuni, sulle risorse da destinare al trasporto locale su ferro.

Nell'ambito di tale intesa, è stata, tra l'altro, concordata l'apertura di un tavolo sui temi della razionalizzazione e dell'efficientamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni più urgenti da intraprendere a partire dall'anno corrente.

In tale contesto, nell'ambito del tavolo tecnico sul TPL tenutosi presso il Ministero per gli Affari regionali lo scorso 1° marzo, il Governo ha sbloccato 425 milioni di euro per il trasporto pubblico su ferro. Di questi, 108 erano già stati accantonati da Trenitalia ed ora si procederà alla ripartizione regione per regione secondo lo schema approvato durante la riunione; i restanti 317 milioni saranno erogati a Trenitalia e, nello stesso momento, sarà indicato il metodo della ripartizione. Il tavolo tecnico ha inoltre trasferito 148 milioni di euro dall'edilizia

sanitaria al trasporto pubblico locale; procedendo al contestuale sblocco di ulteriori 970 milioni per le infrastrutture sanitarie, che saranno immediatamente ripartiti.

Infine, faccio presente che con il decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, è stata introdotta una modifica al già citato articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98, con la quale si prevede un'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata Stato-regione, per la definizione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso e delle misure da adottarsi nel primo trimestre dell'anno, nonché dei criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale tra le regioni a statuto ordinario.

La medesima disposizione di legge così modificata demanda all'Osservatorio nazionale sul Trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero che rappresento ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2008, il compito di monitorare l'attuazione della predetta intesa e di predisporre il piano di riparto delle risorse del fondo in parola, ai fini della sua successiva approvazione, prevista con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLEGATO 2

5-06225 Bergamini: Soppressione della fermata di alcuni treni veloci a Viareggio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Devo preliminarmente far presente che la maggior parte dei collegamenti ferroviari locali sono direttamente regolati dalla regione Toscana con contratto di servizio in quanto, come è noto, i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali ed interregionali sono stati trasferiti alle regioni ordinarie, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, a far data dal 1° gennaio 2000.

Pertanto, ogni iniziativa volta al superamento delle criticità evidenziate dall'Onorevole interrogante è riservata alla regione, cui spetta il compito di individuare le misure correttive più idonee in ordine alla specifica realtà territoriale per la quale opera ed entro i limiti delle risorse finanziarie riconosciute dal proprio bilancio di previsione.

A tale proposito, evidenzio che la tematica delle risorse da attribuire alle regioni per il trasporto pubblico locale è stata oggetto di numerosi dibattiti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, al fine di trovare una soluzione che riduca gli effetti delle criticità prodottesi per tutto il settore del trasporto pubblico locale a seguito della riduzione dei trasferimenti statali operata dalle ultime manovre finanziarie. Tale soluzione è stata riscontrata nel disposto dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici, con il quale è stato elevato a 1.200 Milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, la disponibilità sul fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

Evidenzio, al riguardo, l'accordo del 21 dicembre 2011, raggiunto tra Governo, regioni e comuni, sulle risorse da destinare al trasporto locale su ferro.

Nell'ambito di tale intesa, è stata, tra l'altro, concordata l'apertura di un tavolo sui temi della razionalizzazione e dell'efficientamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni più urgenti da intraprendere a partire dall'anno corrente.

In tale contesto, nell'ambito del tavolo tecnico sul TPL tenutosi presso il Ministero per gli Affari regionali lo scorso 1° marzo, il Governo ha sbloccato 425 milioni di euro per il trasporto pubblico su ferro. Di questi, 108 erano già stati accantonati da Trenitalia ed ora si procederà alla ripartizione regione per regione secondo lo schema approvato durante la riunione; i restanti 317 milioni saranno erogati a Trenitalia e, nello stesso momento, sarà indicato il metodo della ripartizione. Il tavolo tecnico ha inoltre trasferito 148 milioni di euro dall'edilizia sanitaria al trasporto pubblico locale; procedendo al contestuale sblocco di ulteriori 970 milioni per le infrastrutture sanitarie, che saranno immediatamente ripartiti.

Infine, faccio presente che con il decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, è stata introdotta una modifica al già citato articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98, con la quale si prevede un'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata Stato-regione, per la definizione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso e delle misure da adottarsi nel

primo trimestre dell'anno, nonché dei criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale tra le regioni a statuto ordinario.

La medesima disposizione di legge così modificata demanda all'Osservatorio nazionale sul Trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero che rappresento ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2008, il compito di monitorare l'attuazione della predetta intesa e di predisporre il piano di riparto delle risorse del fondo in parola, ai fini della sua successiva approvazione, prevista con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sulla nuova programmazione dei collegamenti ferroviari « Frecciabianca » sulla direttrice tirrenica nord.

Al riguardo, devo evidenziare che i treni « Frecciabianca » rientrano tra i « servizi a mercato » e, quindi, non essendo oggetto di corrispettivi pubblici, si sostengono esclusivamente attraverso i ricavi da traffico: il gestore ferroviario, pertanto, nell'ambito delle sue scelte aziendali, può declinare autonomamente le caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta, nonché i livelli di prezzo.

Con il nuovo orario, in vigore dal dicembre 2011, è stata attuata una revisione complessiva dell'offerta « Frecciabianca » su tutte le direttrici dove è programmata questa tipologia di collegamenti, tra cui la tirrenica nord.

L'obiettivo di tale riorganizzazione è quello di incrementare i volumi di traffico registrati, che risultavano insoddisfacenti per i treni « Frecciabianca » e, pertanto, comportavano perdite economiche rilevanti per la società Trenitalia.

In funzione di tale obiettivo, si è ritenuto opportuno velocizzare, sull'intera rete, parte dell'offerta « Frecciabianca » e rivederne gli orari per una migliore distribuzione nell'arco della giornata; si è reso necessario, inoltre, sopprimere quei treni che presentavano frequentazioni del tutto insufficienti.

Nello specifico, per la direttrice tirrenica nord, Trenitalia ha previsto un servizio strutturato su 5 coppie di « Frecciabianca » (in luogo di cinque coppie di « Frecciabianca » più 1 coppia di *Eurostar*); tra queste, tre coppie più veloci assicurano il collegamento tra Genova e Roma in poco più di quattro ore, mentre le altre due hanno conservato i precedenti standard di tempi di percorrenza e di fermate.

La velocizzazione di queste tre coppie è stata realizzata – oltre che mediante l'utilizzo di materiale rotabile ETR 460 – attraverso la soppressione delle fermate nelle quali si registravano i minori volumi di viaggiatori su tragitti di media/lunga percorrenza, tra cui Viareggio; il medesimo criterio è stato adottato, per i « Frecciabianca », in ogni altra analoga situazione.

In ogni caso, a Viareggio sono state confermate le fermate di due coppie di « Frecciabianca », alle quali si aggiunge un'ulteriore coppia (veloce) nel periodo estivo, quando, statisticamente, si registra un incremento del traffico viaggiatori; nessuna modifica sostanziale, infine, è stata adottata per quanto concerne i treni *Intercity*, per i quali Viareggio ha conservato il medesimo numero di collegamenti.

Infine, per quanto concerne gli aumenti tariffari citati dall'Interrogante, va evidenziato che questi hanno riguardato, dal 1° febbraio scorso, i servizi regionali e sono stati adottati ad iniziativa e con provvedimento della regione Toscana, alla quale, come già prima ho avuto modo di precisare, compete la determinazione delle tariffe del trasporto pubblico locale sul proprio territorio. Peraltro, tali aumenti non comportano alcun introito aggiuntivo per Trenitalia, in quanto destinati a compensare il minor volume di corrispettivi resi disponibili dalla regione, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio vigente.

Nel concludere, assicuro che sarà costante cura del Governo continuare a cercare le soluzioni più adeguate per il miglioramento del trasporto ferroviario, ed in particolare di quello locale, quotidianamente utilizzato da studenti e lavoratori.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 443 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 31

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 32

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 34

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.15

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.

Atto n. 443.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Laura FRONER, *presidente*, in sostituzione del relatore, Anna Teresa Formisano, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.

Lo schema di decreto, che prevede a ripartire per l'anno 2012 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MiSE a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, è stato trasmesso alla Camera dal Ministro dello sviluppo economico in data 24 febbraio per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna;

ove quindi la Commissione non riesca a concludere nella corrente settimana, la presidenza della Commissione chiederà una proroga di dieci giorni al fine di garantire adeguati tempi di esame.

L'articolo 1 dello schema di provvedimento prevede che lo stanziamento del cap. 2501 (UPB 4.2.2.), pari a 14.286.000 euro, sia così ripartito:

euro 3.667.216 per contributi ad enti e associazioni *ex* legge n. 1083/1954 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), pari al 25,67 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 7.628.724 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518/1970 che ha proceduto al riordino delle Camere di commercio), pari al 53,39 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 2.390.047 per contributi ai consorzi multiregionali all'export tra PMI (legge n. 83/1989 in materia di interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane), pari al 16,73 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 267.148 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394/1981 recante « Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane »), pari all'1,87 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 332.863 per contributi *ex* decreto legislativo n. 143/1998 (che prevede contributi a enti e a organismi vari c.d. intese operative con associazioni di categoria), pari al 2,33 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo.

Per quanto riguarda il raffronto con gli anni precedenti, osserva che il contributo relativo all'anno 2012 risulta, per ciascuna delle voci previste, leggermente in aumento rispetto all'anno 2011, ma si conferma notevolmente inferiore rispetto ai precedenti anni 2009 e 2010.

Rilevato che la rendicontazione allegata allo schema di decreto è relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2010, nulla dicendosi rispetto al 2011, ricorda che l'invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ».

Laura FRONER, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Atto n. 442.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare la delega legislativa prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (comunitaria 2010), per recepire la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga alcune direttive in tema di metrologia.

Si tratta, in particolare, delle direttive 71/317/CEE (pesi parallelepipedi e cilindrici), 71/347/CEE (misurazioni del peso ettolitrico dei cereali), 71/349/CEE, 74/148/CEE (pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media), 75/33/CEE (contatori di acqua fredda), 76/765/CEE (alcolometri e densimetri per alcoole), 76/766/CEE (tavole alcolometriche) e 86/217/CEE (manometri per pneumatici degli autoveicoli).

Le direttive abrogate risultano tecnicamente superate e riferite a strumenti di misura sempre meno utilizzati, per cui

tale datata disciplina europea può essere ormai completamente surrogata dalla coesistente disciplina metrologica nazionale, oltre che dall'inserimento di eventuali nuove norme più adeguate in materia nella direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, che regola attualmente, nell'ambito europeo, gli strumenti di misura secondo il nuovo approccio.

La direttiva 2011/17/UE prevedeva all'articolo 5 il recepimento da parte degli Stati membri, entro il 30 giugno 2011, dell'articolo 1 (abrogazione della direttiva 71/349/CEE concernente la stazzatura delle cisterne natanti), mentre per le restanti disposizioni il termine di recepimento è più ampio (1 dicembre 2015). Essendo tale termine scaduto, la Commissione, il 29 settembre 2011 ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/1078, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per mancata attuazione del provvedimento, come meglio specificato più avanti.

Il provvedimento in esame è volto, pertanto, al superamento della suddetta procedura di infrazione. Contestualmente, si provvede all'immediato recepimento dell'intero contenuto della direttiva 2011/17/UE nell'ordinamento interno, abrogando anche le norme di recepimento delle altre direttive, con decorrenza dal dicembre 2015.

Le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo corrispondono alle specifiche disposizioni della direttiva, naturalmente riformulando i riferimenti alle direttive abrogate come riferimenti alle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.

Dal punto di vista dell'impatto sui destinatari delle norme l'abrogazione delle norme desuete ha un effetto di chiarificazione e di semplificazione dell'attività del Ministero dello sviluppo economico, per il rilascio delle approvazioni di modello; degli operatori economici del settore (fabbricanti degli strumenti metrici, mantentori, utenti metrici); delle amministrazioni competenti per la sorveglianza del mercato. Indirettamente avrà effetti positivi anche per i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in oggetto.

L'articolo 1, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 della direttiva, fissa le decorrenze di abrogazione delle norme interne di attuazione delle direttive abrogate. In particolare, il comma 1 provveda ad abrogare con decorrenza immediata il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE, relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, per superare la procedura d'infrazione.

L'articolo 2, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, riguarda la residua validità transitoria degli adempimenti effettuati sulla base delle predette norme interne, fino alla data di abrogazione individuata dal precedente articolo 1.

L'articolo 3 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, che prevedono una specifica procedura di revisione dei termini di abrogazione e delle disposizioni transitorie della direttiva. All'eventuale recepimento delle modifiche della direttiva, si provvede mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria. La relazione illustrativa precisa che, non essendo prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo l'abrogazione di norme vigenti già in gran parte in disuso, la disposizione non comporta né nuovi o maggiori oneri né minori entrate, e non richiede specifiche valutazioni di impatto. Tuttavia, per maggior garanzia, è stata comunque introdotta la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità con la disposizione già contenuta al comma 5 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

Laura FRONER, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 Delfino.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER, *presidente*, in sostituzione del relatore, Salvatore Ruggeri, illustra il contenuto della proposta di legge intitolata volta a modificare le tipologie nelle quali si articola l'attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto.

L'articolo 1 novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992, il quale distingue le tipologie di attività nelle quali si articola l'attività di autoriparazione. Ricorda in proposito che la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante « Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione », disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione di tutte le tipologie di veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. In particolare l'articolo 1, comma 3, distingue le attività di autoriparazione in quattro categorie: meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista. La novella proposta prevede che le attività di meccanica e motoristica, da una parte, e di elettrauto, dall'altra, siano accorpate in una nuova

attività definita meccatronica. Secondo la relazione illustrativa, l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Sarebbe pertanto inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e parti meccaniche, senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa.

L'articolo 2 detta norme transitorie per consentire alle imprese di autoriparazione di adeguarsi alla riforma introdotta dalla presente proposta di legge. Per un periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese che sono state abilitate, prima della suddetta data, allo svolgimento delle attività accorpate ai sensi del precedente articolo 1 (meccanica e motoristica ed elettrauto) possono proseguire lo svolgimento delle medesime attività. Allo scadere dei cinque anni, tali imprese dovranno assumere la nuova denominazione di meccatronica e dovranno dotarsi dei necessari requisiti, ovvero delle occorrenti attrezzature e strumentazioni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, della legge n. 122 del 1992.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In considerazione della portata limitata delle disposizioni in esame, propone alla Commissione di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

Laura FRONER, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare sul tema «Uguale remunerazione per uguale lavoro», organizzata dal Parlamento europeo nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna (8 marzo 2012)	35
ALLEGATO 1 (<i>Relazione</i>)	39

INTERROGAZIONI:

5-04648 Codurelli: Problematiche relative alla previdenza degli spedizionieri doganali	36
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-06231 Fluvi: Sul prolungamento dei congedi per l'assistenza di persone con gravi disabilità	36
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-06169 Cazzola: Sull'applicazione dei benefici contributivi previsti per i lavoratori non vedenti	37
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	47

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	38

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla missione a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare sul tema «Uguale remunerazione per uguale lavoro», organizzata dal Parlamento europeo nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna (8 marzo 2012).

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che l'onorevole Rampi, in rappresentanza

della XI Commissione, ha effettuato, lo scorso 8 marzo, una missione a Bruxelles, per partecipare alla riunione interparlamentare sul tema «Uguale remunerazione per uguale lavoro», organizzata dal Parlamento europeo nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna. Al riguardo, fa presente che la stessa onorevole Rampi – che ringrazia sinceramente per il contributo fornito – ha predisposto una relazione sulla missione (*vedi allegato 1*), con la quale ha inteso dare conto alla Commissione degli esiti della riunione e dei contenuti degli incontri svolti.

Elisabetta RAMPI (PD) evidenzia l'importanza dell'incontro interparlamentare

di cui alla relazione depositata, sottolineando come esso sia stato mirato ad affrontare le tematiche di genere, che ritiene fondamentali per un corretto sviluppo delle democrazie europee. Fa notare che in Europa sussiste ancora, tra lavoratori e lavoratrici, un *gap* salariale importante: quanto all'Italia, peraltro, rileva che — pur a fronte di una differenza salariale uomo-donna apparentemente tra le più basse dell'UE — si tratta di un Paese in cui le pari opportunità professionali appaiono sostanzialmente non realizzate, soprattutto se si considera il ridotto numero di donne lavoratrici e il reddito mensile in rapporto agli obiettivi di Lisbona.

Fa presente, quindi, che l'incontro in questione si è articolato in tre fasi, riguardanti rispettivamente il tema della segregazione nel mercato del lavoro come fattore di disuguaglianza, il tema delle buone pratiche da realizzare nei singoli Paesi, nonché quello del ruolo dell'Europa su tale versante. Rinviando, per ulteriori approfondimenti sull'incontro, alla relazione messa a disposizione della Commissione, auspica che l'impegno parlamentare in queste sedi comunitarie possa proseguire, nell'ottica di un rafforzamento dell'azione di supporto alle iniziative europee.

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare l'onorevole Rampi per il lavoro svolto, che si riserva di approfondire, coglie l'occasione della presenza alla corrente seduta del rappresentante del Governo, per richiamare l'esigenza di affrontare in Commissione, da un punto di vista più complessivo, le problematiche di genere, anche alla luce dei recenti provvedimenti in materia previdenziale e delle future determinazioni che verranno assunte sulla materia del mercato del lavoro. Chiede, pertanto, che venga sottoposta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'ipotesi di avviare quanto prima una riflessione sull'argomento, affinché — aprendosi in Parlamento un ampio dibattito sulle problematiche occupazionali delle donne — alle proclamazioni d'intenti del Governo se-

guano atti concreti in favore delle lavoratrici.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 10.20.

5-04648 Codurelli: Problematiche relative alla previdenza degli spedizionieri doganali.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara totalmente insoddisfatta, atteso che essa non ha fatto altro che ribadire quanto già riferito dall'Esecutivo in occasione dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo. Ricordato che la presente interrogazione è stata presentata quasi un anno fa, fa notare che un simile comportamento del Governo, tardivo ed elusivo rispetto alle problematiche previdenziali degli spedizionieri doganali, aumenta la sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato, considerata la mancanza di attenzione verso i diritti dei lavoratori. Invita, in conclusione, il Governo a farsi carico di questo problema, intraprendendo le necessarie iniziative per la sua soluzione.

5-06231 Fluvi: Sul prolungamento dei congedi per l'assistenza di persone con gravi disabilità.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, fa notare di essere perfettamente a conoscenza della normativa attualmente vigente in materia di congedi straordinari e delle difficoltà che sussistono, allo stato, nell'assicurare efficaci tutele ai lavoratori nei casi di specifiche situazioni di particolare complessità. Ritiene, in ogni caso, che sia stato importante sollevare la questione, al fine di stimolare il Governo a valutare la possibilità di un intervento normativo che preveda delle deroghe alla normativa vigente per situazioni di comprovata gravità, eventualmente accertate da apposite commissioni di certificazione istituite presso l'INPS, in modo da consentire al lavoratore di assistere il proprio figlio gravemente malato – come nel drammatico caso descritto nella sua interrogazione – prolungando l'ordinario periodo di congedo ed evitando, al contempo, possibili abusi o violazioni di legge. Reputa opportuno, pertanto, che il Governo svolga un serio approfondimento sulla materia.

5-06169 Cazzola: Sull'applicazione dei benefici contributivi previsti per i lavoratori non vedenti.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), pur ringraziando il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che non ha delineato misure concrete atte a risolvere la problematica descritta nell'interrogazione. Fa presente che le varie riforme previdenziali succedutesi negli anni non hanno abrogato – né in modo esplicito, né in modo implicito – i benefici dei lavoratori non vedenti, di cui alla legge n. 113 del 1985 e alla legge n. 120 del 1991: per tali ragioni, la contribuzione figurativa, sulla base di una corretta interpretazione giuridica, dovrebbe entrare a far parte a pieno titolo del montante contributivo del lavoratore.

Nel prendere atto dell'impegno del Governo ad affrontare la problematica in oggetto insieme all'INPS, si riserva di assumere ulteriori iniziative su tale argomento, al fine di individuare adeguate soluzioni, anche dal punto di vista finanziario, in funzione della piena tutela di tali lavoratori svantaggiati.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.35.

RISOLUZIONI

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 10.35.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 13 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, anche in considerazione della complessità degli elementi emersi, si è riservato di svolgere i necessari approfondimenti tecnici, in modo da poter fornire un orientamento il più possibile completo sugli impegni fissati dall'atto di indirizzo in discussione.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo ha provveduto a richiedere tempestivamente all'INPS – sulla base delle questioni segnalate dalla Commissione nella precedente seduta – le informazioni riguardanti la platea dei sog-

getti coinvolti: il suo dicastero, pertanto, si riserva di valutare l'assunzione di eventuali impegni in materia, una volta che sarà fornita una precisa e dettagliata risposta da parte dell'Istituto.

Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto di una certa lentezza del Governo nel rispondere a determinate richieste formulate a livello parlamentare, si augura che le previste audizioni dei vertici dell'INPS – programmate a partire dalla prossima settimana – possano fare chiarezza anche su tale punto, favorendo la messa a disposizione di dati certi e oggettivi, nei tempi il più possibile celeri. Si dichiara sorpreso, peraltro, delle difficoltà costantemente incontrate dalla Commissione nell'acquisire i richiesti elementi di conoscenza da parte dell'INPS, considerata la nota efficienza del sistema informatico di «elaborazione dati» di tale Istituto, che risulta tra quelli maggiormente all'avanguardia nel Paese.

In ogni caso, dichiara la disponibilità del suo gruppo a rinviare ad altra seduta

il confronto con il Governo sugli impegni contenuti nella risoluzione in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni circa la proposta di attendere che il Governo concluda gli approfondimenti di natura tecnica demandati all'INPS, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

ALLEGATO 1

Missione a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare sul tema « Uguale remunerazione per uguale lavoro », organizzata dal Parlamento europeo nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna (8 marzo 2012).

RELAZIONE

L'incontro interparlamentare – avente ad oggetto il tema della parità retributiva tra uomo e donna – ha registrato un'ampia partecipazione di Parlamenti nazionali (27 parlamentari nazionali provenienti da 20 camere di 17 Paesi e 5 parlamentari da 2 Paesi candidati); la delegazione del Parlamento italiano era composta dall'on. Elisabetta Rampi (Commissione Lavoro della Camera) e dalla sen. Dorina Bianchi (Commissione Lavoro del Senato).

L'incontro – presieduto dal Presidente della Commissione diritti della donna ed uguaglianza di genere del Parlamento europeo (FEMM), Mikael Gustafsson (europarlamentare svedese del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica) – è stato aperto dal Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, il quale ha evidenziato l'impatto della crisi economica sulle disuguaglianze sociali e di genere e ha preannunciato il suo appoggio alle iniziative annunciate dal Commissario Reding volte ad aumentare la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società.

L'incontro interparlamentare si è articolato in tre sessioni.

La prima sessione era dedicata al tema della segregazione nel mercato del lavoro come fattore di disuguaglianza.

Gli interventi introduttivi sono stati affidati a Karin Enodd (Presidente dell'European Trade Union Confederation – ETUC), ad Agneta Stark (professoressa svedese di economia) e ad Agnes Parent Thirion (Rappresentante di Eurofound).

La signora Enodd ha individuato il maggior fattore della differenza retributiva nella segregazione nel mercato del lavoro, sia a livello orizzontale (uomini e donne si dedicano a mansioni diverse) sia verticale (gli uomini occupano le posizioni meglio retribuite). Dopo avere passato in rassegna alcune delle cause della segregazione (la diversa distribuzione degli oneri familiari, il fatto che le donne perseguono un migliore equilibrio vita professionale-vita privata, la sottovalutazione del lavoro delle donne, anche per via di come sono strutturati i sistemi di valutazione), ha individuato un'ulteriore causa della disparità retributiva negli attuali sistemi di contrattazione collettiva e nella mancanza di politiche coerenti sul tema della conciliazione; in proposito, ha sollecitato l'adozione della direttiva sui congedi parentali e un accordo sulla direttiva in materia di orario di lavoro, sottolineando anche il ruolo chiave che può essere svolto dai Parlamenti nazionali. Si è quindi soffermata sul modello di welfare sociale norvegese in virtù del quale la Norvegia ha un elevato tasso di occupazione femminile (75 per cento).

La professoressa Stark, pur sottolineando l'interdipendenza tra il sistema dell'istruzione e il mercato del lavoro e richiamando recenti dati OCSE (in particolare relativi ai tassi di laurea: il 46 per cento delle donne, a fronte del 31 per cento degli uomini, ha un livello di istruzione superiore), ha evidenziato il gap retributivo tra uomini e donne e la scarsa presenza delle donne nelle cariche più

prestigiose. Segnalando la sottorappresentazione delle donne nei settori delle costruzioni, dell'edilizia e nel manifatturiero (gli uomini sono invece sottorappresentati nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'accudimento), ha sottolineato la necessità di interventi dell'UE per favorire l'ingresso delle donne in questi settori e, al contempo, evidenziato le criticità connesse alla scarsa mobilità degli uomini verso altri settori. Dopo avere richiamato l'attività di un'organizzazione mondiale di donne economiste, ha preannunciato una Conferenza che si terrà alla fine di giugno avente ad oggetto il costo della mancata attuazione dei principi di pari opportunità.

La rappresentante di Eurofound, signora Parent, ha introdotto la sua presentazione con alcuni dati relativi alle donne manager (attualmente, in Europa la percentuale di donne manager è del 22 per cento; servono 40-50 anni per arrivare all'obiettivo del 45 per cento) e al tipo di attività svolta dalle donne manager (gestiscono normalmente squadre più piccole, spesso formate da lavoratori a tempo parziale). Successivamente, si è soffermata sul peso maggiore per le donne dell'attività di cura e ha, al contempo, evidenziato l'opportunità di una riflessione sul fatto che tale attività rappresenta una forma di lavoro non retribuito e la necessità che venga data attuazione agli impegni, contenuti anche in documenti comunitari, per la creazione di infrastrutture per l'accudimento infantile, per una migliore organizzazione scolastica, per l'accudimento di bambini con handicap o genitori anziani. La relattrice ha svolto quindi una riflessione di ordine generale sul tema del « tempo », osservando come, anche rispetto alle donne che svolgono attività part-time, la donna mediamente lavora di più dell'uomo se, alla normale attività di lavoro, si aggiunge la sua attività non retribuita. Al termine del dibattito, la relattrice ha quindi evidenziato la necessità di introdurre la dimensione di genere nella valutazione delle politiche, si è soffermata su misure, anche a costo zero, che potrebbero migliorare le condizioni di lavoro delle

donne e ha criticato il modello europeo, basato esclusivamente sull'indicatore del PIL, senza tenere conto di altri indicatori, come la qualità del lavoro e della vita.

Nel corso del dibattito, sono in particolare intervenuti:

la rappresentante del Senato polacco, che, in relazione al gap retributivo in Polonia, ha evidenziato le differenze tra settore pubblico e privato e gli effetti derivanti dalle interruzioni del lavoro (specialmente legate alla maternità) su tale differenza retributiva;

l'on. Rampi, che, richiamando il dato 2010 sulla partecipazione delle donne italiane nel mercato del lavoro (46,1 per cento), ha evidenziato la divaricazione tra il Nord e il Sud del Paese (rispettivamente, 56 per cento e 30 per cento) e si è soffermata sulla scarsità di risorse per una politica attiva di conciliazione; l'on. Rampi ha individuato negli stereotipi di genere e in fattori culturali la causa della segregazione occupazionale, la quale, oltre ad essere fattore di disuguaglianza, incide negativamente sull'efficienza del sistema italiano e sulle sue potenzialità di sviluppo; l'on. Rampi, evidenziando l'importanza di buone norme, supportate da campagne informative ad hoc, si è specificamente soffermata sulla riforma del mercato del lavoro che, se operata nell'ascolto e nella condivisione, potrà costituire un valido strumento per la modernizzazione del Paese anche in un'ottica di genere;

la rappresentante del Senato spagnolo ha evidenziato gli effetti della crisi economica sull'occupazione femminile e, con riferimento al tema delle differenze retributive, ha citato il dato di un sindacato spagnolo secondo il quale, in media, le donne, per raggiungere il trattamento retributivo degli uomini dovrebbero lavorare 59 giorni in più;

il parlamentare dell'Assemblea nazionale ungherese, pur evidenziando i dati positivi dell'Ungheria in materia di differenze retributive (il gap è sostanzialmente inferiore rispetto alla media europea), ha sottolineato come, in materia di pari op-

portunità, l'allargamento dell'UE non abbia in realtà prodotto un impatto positivo;

la rappresentante lettone ha evidenziato i progressi della Lettonia sotto il profilo della riduzione del gap salariale (soprattutto con riferimento a settori specifici), della percentuale di donne imprenditrici e delle politiche di conciliazione e ha quindi introdotto il tema della presenza delle donne nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo; richiamando la realtà rurale lettone, nel quale vivono molte donne, per definizione poco mobili, ha evidenziato l'importanza del sistema di pagamenti diretti UE all'agricoltura.

Nella seconda sessione, alcune parlamentari nazionali sono intervenute per illustrare le loro esperienze nazionali. La Vicepresidente del Senato ceco Alena Gajduskova ha evidenziato che, nella Repubblica ceca nonostante gli interventi normativi antidiscriminazione, negli ultimi anni il gap salariale non è diminuito e che, ancora oggi, questa tematica è essenzialmente gestita da accademici e da organizzazioni non governative; la parlamentare ceca si è quindi soffermata sugli aumenti di produttività che deriverebbero dalla riduzione dei divari salariali e, in generale, sui vantaggi per i datori di lavoro dall'attuazione di politiche antidiscriminazione, in termini sia di immagine del marchio sia di accesso delle forze lavoro più qualificate sia di motivazione dei dipendenti.

La senatrice Dorina Bianchi ha individuato le cause del divario salariale in Italia in fenomeni di discriminazione diretta e di sottovalutazione del lavoro femminile; citando le statistiche Eurostat secondo il quale il gap retributivo in Italia sarebbe del 5,5 per cento, a fronte di una media europea del 16,4 per cento, ha evidenziato che, nel valutare tale dato, occorre in realtà considerare il basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La senatrice ha quindi richiamato i recenti positivi interventi italiani volti a superare le discriminazioni di genere, dalla risoluzione approvata dalla Commissione lavoro della Camera nel

2010 a sostegno delle donne e dell'occupazione, alle modifiche al Codice sulle pari opportunità, all'adozione della Carta delle pari opportunità, e si è specificamente soffermata sulla legge n. 120 del 2011 che prevede quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa e nelle società pubbliche.

La componente della Commissione affari costituzionali dell'Assemblea portoghese Teresa Anjinho ha evidenziato l'elevato tasso di occupazione delle donne portoghesi, a fronte tuttavia di sostanziosi divari salariali. Dopo avere richiamato gli ostacoli di ordine culturale alla piena parità, si è specificamente soffermata su alcune aree particolarmente critiche, come la politica e il settore giudiziario. La parlamentare portoghese ha, infine, illustrato il contenuto di una risoluzione approvata dal Governo portoghese che impegna le aziende pubbliche a presentare piani per promuovere la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società e ha preannunciato interventi a livello nazionale anche nel settore privato.

Nel corso del dibattito, la Parlamentare polacca ha evidenziato particolari criticità in Polonia per le donne che rientrano dalla maternità; la rappresentante del Senato rumeno, dopo avere richiamato alcune misure positive adottate in Romania (dove peraltro alcune cariche apicali sono rivestite da donne), tra cui una specifica iniziativa del Senato rumeno di una campagna per le donne in ambienti rurali e l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'uguaglianza di genere, ha evidenziato il ruolo dei programmi in ambito scolastico nella promozione di pratiche di pari opportunità e la sottorappresentazione delle donne in Parlamento, legata anche all'introduzione del sistema uninominale.

Nell'ambito della terza sessione, relativa al supporto agli Stati membri che l'Unione europea può fornire per il superamento del gap retributivo, è intervenuta la Commissaria alla giustizia Viviane Reding. La Commissaria ha in primo luogo evidenziato come il dato sul divario salariale, pure in calo rispetto all'anno scorso

(16,4 per cento a fronte del 17 per cento), non si può certo definire entusiasmante; peraltro, negli Stati in cui il gap è più basso, il dato può indurre in errore, posto che su di esso influisce il fatto che poche donne lavorano e molte di quelle che lavorano rivestono posizioni elevate e manageriali. Rispetto al tasso di occupazione, i dati mostrano un gap del 12 per cento a favore degli uomini, con divario più elevato nei lavori a tempo parziale (8 per cento degli uomini a fronte del 31 per cento delle donne). Richiamato quindi l'obiettivo della Strategia 2020 di occupazione del 75 per cento, ha ribadito come tale obiettivo non è raggiungibile se non si apre il mercato del lavoro alle donne. Più in generale, sulla tematica del divario retributivo, ha segnalato come siano in calo i casi di discriminazione diretta (anche grazie alla direttiva del 2006), ma al contempo ha segnalato vari fattori di diversa natura come causa della differenza retributiva (lavoro part-time, congedi parentali, sottovalutazione sistematica delle competenze femminili, presenza delle donne nei settori meno pagati). Preannunciando una relazione della Commissione nel 2013 circa l'applicazione delle normative in materia nei vari Stati membri e circa gli effetti di tali normative, ha segnalato come – sulla base di una prima analisi – risulta che le leggi siano applicate bene e diano concreti risultati, ma non sono sufficienti. Occorre intervenire sui fattori evidenziati, anche attraverso adeguate campagne informative. Oltre alle campagne già realizzate, la Commissaria ha quindi richiamato l'istituzione dell'Equal pay day (fissato ogni anno in corrispondenza delle giornate extra che la donna deve lavorare per raggiungere lo stesso livello salariale dell'uomo in Europa), un clip prodotto dalla Commissione, un progetto avviato recentemente per sensibilizzare aziende e società e affiancare quelle che promuovono l'uguaglianza di genere. Si è soffermata quindi sulle iniziative avviate in alcuni Stati membri e, in particolare, sul progetto LOGIP sperimentato in aziende tedesche e svizzere per individuare le cause delle differenze sala-

riali, preannunciando anche il lancio di campagne per porre a modello le aziende attive su questo tema. Rispetto all'iniziativa preannunciata all'inizio di marzo, relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società, la Commissaria ha spiegato che, prima della presentazione di eventuali misure giuridiche, occorre svolgere la consultazione pubblica e valutare l'impatto. Su questo tema, criticando l'obiezione secondo la quale non ci sono abbastanza donne in Europa che potrebbero divenire membri dei consigli di amministrazione delle società, ha infine citato un'iniziativa delle scuole di Business in Europa che hanno individuato 3.500 donne che, per la loro esperienza e formazione, potrebbero rivestire tali posizioni.

Nel corso del dibattito, sono intervenute alcune europarlamentari della Commissione FEMM del Parlamento europeo: l'europarlamentare tedesca Koch-Merin (Gruppo ALDE) ha posto la questione di come valutare, nell'attuazione del principio « Equal pay for equal work » l'equivalenza tra attività di natura diversa; l'europarlamentare bulgara Nedelcheva (PPE) ha espresso una valutazione positiva sul lancio di una consultazione prima dell'adozione di misure giuridiche; l'europarlamentare tedesca Brantner (Gruppo Verde/Alleanza libera europea) ha, invece, evidenziato la necessità di misure più concrete a livello europeo. Sono altresì intervenuti il parlamentare cipriota, che ha richiamato un progetto di formazione attivato dal Ministero del lavoro di Cipro e cofinanziato dal Fondo sociale europeo; il parlamentare ungherese, che ha evidenziato come talune società di Paesi membri occidentali che operano in Ungheria siano meno sensibili a questo tema rispetto alle società ungheresi; la parlamentare greca, che ha evidenziato il ruolo della famiglia per consentire alle donne di conciliare la vita professionale e privata; la parlamentare slovena che ha segnalato i progressi del suo Paese in termini di presenza delle donne in Parlamento.

Nell'ambito della stessa sessione, è intervenuto anche il Ministro degli affari

europèi turco, incaricato dei negoziati per l'adesione della Turchia all'UE, che ha evidenziato come il processo di negoziazione per l'adesione stia rendendo la Turchia piú trasparente e democratica e stia facendo aumentare gli standard di vita delle donne. Il Ministro ha quindi richiamato i progressi raggiunti grazie alle iniziative adottate sotto la guida del Primo ministro Erdogan in termini di contrasto della violenza alle donne e di tasso di occupazione femminile (nel 2004, lavorava il 21 per cento delle donne; nel 2011 il 28,3 per cento; l'obiettivo è del 35 per cento nel 2023, centesimo anniversario della Repubblica turca). Rispondendo poi ad alcune questioni sullo stato dei negoziati (in particolare sulla possibilit  di aprire il capitolo 19, che riguarda anche il tema dell'uguaglianza di genere e il 23, in tema di diritti fondamentali), poste dall'europarlamentare olandese Bozkurt (S&D), il Ministro turco ha evidenziato, come sul capitolo 19, che riguarda le politiche sociali e l'occupazione, si è trovato un accordo su una legge sindacale, che spera possa essere sufficiente per l'apertura del capitolo.

La sessione è stata chiusa dall'intervento di Edit Bauer (gruppo PPE), europarlamentare slovacca della Commissione FEMM e relatrice sul progetto di rapporto contenente raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parit  retributiva. L'on. Bauer ha illustrato la genesi della relazione, nata dall'iniziativa di 10 giovani europarlamentari

donne, e la sua base giuridica (articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'UE); si è quindi soffermata sulla direttiva 2006/54 (sull'attuazione del principio delle pari opportunit  e della parit  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) nel recepimento della quale gli Stati hanno apportato solo piccole modifiche alla loro legislazione e non sono state introdotte sanzioni per i datori di lavoro che violano il principio della parit  di salario. Ha quindi richiamato i dati relativi al divario retributivo e le cause di tale divario, in parte derivante direttamente da discriminazioni, aggiungendo che il gap salariale aumenta con l'et , dopo il primo congedo di maternit . Ha invitato quindi la Commissione ad apportare modifiche alla direttiva del 2006, nell'ambito del suo riesame, che, ai sensi dell'articolo 32, va svolto entro il 15 febbraio 2013. La relatrice ha quindi ripreso la questione del significato da attribuire alla nozione di « lavori con lo stesso valore » cui la Commissione non sembra avere risposto adeguatamente e si è quindi soffermata sulla necessit  di dare effettivit  giuridica al principio della parit  retributiva, di rafforzare il dialogo sociale e il ruolo dei sindacati e di aumentare la consapevolezza delle discriminazioni attraverso la diffusione del gender-mainstreaming. Ha, infine, concluso, evidenziando l'opportunit  di un approccio multiforme che combini misure di natura diversa e non solo di carattere normativo.

ALLEGATO 2

5-04648 Codurelli: Problematiche relative alla previdenza degli spedizionieri doganali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama nuovamente l'attenzione del Governo sulla posizione previdenziale degli spedizionieri doganali. Questi ultimi, infatti, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale di riferimento, non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Tale questione – come ha richiamato l'interrogante – è già stata oggetto di risposta da parte dell'Amministrazione che rappresento che, in data 23 giugno 2010, si era riservata la possibilità di esaminare questi temi anche alla luce dei lavori svolti dal Tavolo tecnico interministeriale costituito con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il predetto decreto legislativo, come è noto, consente a soggetti iscritti a forme pensionistiche ben individuate di cumulare

gratuitamente i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità.

Tanto premesso, con particolare riferimento alla situazione degli spedizionieri doganali, sono in grado di informare l'onorevole interrogante che le problematiche richiamate nel presente atto parlamentare sono all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sta valutando, unitamente alla Ragioneria Generale dello Stato, la possibilità di inserire un'apposita disposizione nel regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i regimi pensionistici e le gestioni pensionistiche per cui sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, da emanarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011.

ALLEGATO 3

5-06231 Fluvi: Sul prolungamento dei congedi per l'assistenza di persone con gravi disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Fluvi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione dei congedi e dei permessi di cui possono usufruire i genitori per assistere i figli in condizione di grave disabilità.

In proposito, occorre precisare che nel corso degli anni il nostro Paese si è dotato di un articolato quadro normativo volto a garantire adeguate misure di sostegno, anche in termini di congedi e permessi lavorativi, in favore delle persone con disabilità e dei familiari che ad essi prestano assistenza.

Questi temi, peraltro, sono stati oggetto di un recente intervento, ad opera del precedente Governo, che con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, è intervenuto sulla materia dei permessi in favore delle persone con disabilità, al fine di riordinarne il regime in relazione alle modalità e condizioni di utilizzo.

Come ha avuto modo di richiamare l'onorevole interrogante, a norma dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 il padre o la madre, anche adottivi, di bambino con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Tale congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona disabile e nell'arco della vita lavorativa. Esso è riconosciuto a condizione che la persona da assistere non sia rico-

verata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

In aggiunta al congedo straordinario innanzi richiamato, ai sensi dell'articolo 33 decreto legislativo n. 151 del 2001, come novellato dal decreto legislativo n. 119 del 2011, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale.

In alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Il genitore dipendente, pubblico o privato, che assiste il figlio disabile in situazione di gravità, ha altresì diritto a fruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione

figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della citata legge 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

Non possiamo trascurare il fatto che il legislatore, nella determinazione delle misure innanzi descritte, ha necessariamente dovuto operare un contemperamento tra le esigenze della persona disabile e quelle dei datori di lavoro, siano essi pubblici o privati.

Da ultimo voglio ricordare che questo Governo, nell'individuare le categorie di

lavoratori per i quali trovano applicazione deroghe alla nuova disciplina pensionistica introdotta con il decreto-legge n. 216 del 2011 (cosiddetto decreto «Salva Italia», come integrato dal cosiddetto decreto di proroga termini recentemente convertito in legge), ha previsto che i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 stessero usufruendo del congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave e che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità – a prescindere dall'età – entro i 24 mesi successivi a tale data, possono accedere alla pensione secondo le regole precedenti.

ALLEGATO 4

5-06169 Cazzola: Sull'applicazione dei benefici contributivi previsti per i lavoratori non vedenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Cazzola – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'applicazione dei benefici pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti in favore dei lavoratori non vedenti.

Come noto, l'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 stabilisce che, in attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerate particolarmente usuranti e che, conseguentemente, agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

L'articolo 2 della legge n. 120 del 1991, inoltre, prevede che le attività lavorative dei privi della vista siano considerate particolarmente usuranti e che, conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, a tale categoria di lavoratori venga esteso il beneficio pensionistico di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, della n. 113 del 1985, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

Alla luce di tale quadro normativo, va osservato che in caso di liquidazione del

trattamento pensionistico con il sistema contributivo ovvero con il sistema misto, non è possibile, in via interpretativa, valorizzare i benefici pensionistici in esame anche per riconoscere un incremento della pensione, per la natura stessa delle regole di calcolo contributivo, che valorizzano solo la contribuzione effettivamente accantonata.

Per poter applicare tali benefici anche ai fini dell'incremento della misura della prestazione, occorre, pertanto, una specifica previsione a livello normativo, che individui appositi criteri volti ad incrementare il montante contributivo in modo da applicare anche ai fini del calcolo della pensione la contribuzione figurativa prevista dalle disposizioni innanzi richiamate.

Anche in altri settori è stato necessario un intervento normativo di questo tipo: mi riferisco, in particolare, all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha previsto un criterio per incrementare il montante individuale contributivo per il personale militare.

Un analogo intervento, volto a risolvere la questione prospettata dall'onorevole interrogante, andrebbe puntualmente valutato assieme all'INPS nonché, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana operatori servizi dipendenze (FEDERSERD), del SerT di Arezzo, della Società italiana per l'intervento sulle patologie compulsive (SIIPAC), dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), dell'Associazione italiani per la psicologia clinica e la psicoterapia (AIPCP) e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (*Svolgimento e conclusione*)

48

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 15.55.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana operatori servizi dipendenze (FEDERSERD), del SerT di Arezzo, della Società italiana per l'intervento sulle patologie compulsive (SIIPAC), dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), dell'Associazione italiani per la psicologia clinica e la psicoterapia (AIPCP) e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

(Svolgimento e conclusione).

Gero GRASSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti

della Federazione italiana operatori servizi dipendenze (FEDERSERD), del SerT di Arezzo, della Società italiana per l'intervento sulle patologie compulsive (SIIPAC), dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), dell'Associazione italiani per la psicologia clinica e la psicoterapia (AIPCP) e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando per la Federazione italiana operatori servizi dipendenze (FEDERSERD) il *presidente*, dottor Alfio Lucchini e il dottor Maurizio Fea, *membro del Consiglio direttivo nazionale Federserd*; per il SerT di Arezzo, il dottor Paolo Eduardo Dimauro, *direttore del Dipartimento delle dipendenze – Azienda USL 8 di Arezzo*, e la dott.ssa Valentina Cocci, *psicologa – Azienda USL 8 di Arezzo*; per la Società italiana per l'intervento sulle patologie compulsive (SIIPAC), il *presidente*, dottor Cesare Guerreschi; per l'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), il *segretario generale*, dottor Mauro Sellini; per l'Associazione italiani per la psicologia clinica e la psicoterapia (AIPCP), il dottor Marco Timpano Sportiello, *socio* e, infine, per il

Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, il segretario, dottore Paolo Barcucci.

Il dottor Paolo Eduardo DIMAURO, direttore del SERT di Arezzo, il dottor Alfio LUCCHINI, presidente della FEDERSERD, il dottor Cesare GUERRESCHI, presidente della S.I.I.P.A.C., il dottor Mauro SELLINI, segretario generale dell'AUPI, il dottor Marco TIMPANO SPORTIELLO, socio della AIPCP e il dottor Paolo BARCUCCI,

segretario del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gero GRASSI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(*Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato*).

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, illustra alla Commissione l'attività istruttoria svolta per la predisposizione della nuova formulazione della proposta di parere, dando atto che tale attività si è avvalsa della proficua collaborazione del Governo, per la quale ringrazia tutti gli uffici coinvolti.

In merito ai contenuti della nuova formulazione osserva che il comma 1 dell'articolo 1, già contenuto nella proposta presentata il 29 febbraio scorso, permette di inserire il decreto in esame nella prospettiva dell'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre il comma 2, come riformulato, assicura una individuazione equilibrata delle competenze che la regione Lazio può e deve esercitare nel conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. La nuova formulazione dell'articolo 1-*bis* raccoglie il suggerimento, emerso nei lavori istruttori, di coinvolgere direttamente la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella quantificazione degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Al testo dell'articolo 1-*ter*, sono state apportate, rispetto alla proposta

di parere presentata nella seduta del 29 febbraio scorso, limitate modifiche, che, tra l'altro, raccolgono indicazioni provenienti anche dal Governo.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II, relative ai beni culturali, la nuova formulazione del parere mantiene sostanzialmente il testo dello schema iniziale, senza recepire le numerose e rilevanti proposte di modifica emerse nel corso dei lavori istruttori. Ricorda che su alcune di tali proposte era stato acquisito anche l'assenso del Governo. Dal momento che, peraltro, non è stato possibile pervenire ad un accordo tra i due relatori che permettesse di inserirle nella proposta di parere, ritiene che la questione dovrà essere di nuovo valutata in sede di esame delle proposte emendative. Ricorda che le problematiche emerse riguardavano la distinzione tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione dei beni, la possibilità per Roma capitale di concorrere alla valorizzazione attraverso la Conferenza delle Soprintendenze avvalendosi dello strumento degli accordi di valorizzazione e la discrasia terminologica tra la definizione di beni culturali contenuta nel relativo codice e il riferimento ai beni storici e artistici contenuti nella legge delega.

Per quanto riguarda i restanti articoli della proposta di parere, precisa che essa contiene le disposizioni condivise dai relatori sulle quali è stato acquisito l'assenso del Governo. Per questa ragione, in considerazione dell'avviso contrario del Governo, non è stato riproposto l'articolo 8-bis contenuto nella proposta di parere presentata il 29 febbraio scorso, concernente il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato in EUR SpA. In proposito sollecita, tuttavia, il Governo ad una ulteriore valutazione, ritenendo che le obiezioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica possano considerarsi superati, considerando che negli ultimi esercizi la società non ha distribuito dividendi. Segnala l'inserimento all'articolo 11 di due disposizioni relative all'attribuzione per legge del patrocinio in giudizio di Roma capitale all'Avvocatura capitolina. Tale attribu-

zione concerne anche il contenzioso nei confronti della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Per quanto concerne infine le disposizioni finanziarie contenute nell'ultimo Capo, ricorda che anche in questo caso sono state tenute in considerazione le osservazioni formulate dal Governo; i relatori si riservano comunque di valutare le proposte emendative che saranno eventualmente presentate.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, nel ringraziare l'altro relatore, il Governo e i membri della Commissione per l'intensa attività svolta sul testo del provvedimento all'esame, ritiene che la nuova formulazione della proposta di parere sia idonea a risolvere numerose questioni emerse nel corso del dibattito, ad iniziare dal comma 2 dell'articolo 1, relativo al conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale. Reputa al riguardo che la riformulazione proposta sia equilibrata e rispettosa delle competenze statali e regionali, dal momento che lo Stato e la regione Lazio procedono con legge, rispettivamente statale e regionale, al conferimento delle funzioni amministrative ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza legislativa. È pertanto escluso che lo Stato intervenga nel conferimento di funzioni amministrative ricadenti nelle materie di competenza regionale.

In merito alla procedura di definizione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, disciplinata dall'articolo 1-bis, concorda con il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, quale sede tecnica per la quantificazione dei predetti costi in collaborazione con l'IFEL, e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come sede di decisione politica.

Richiama inoltre la questione relativa al trasferimento dell'intera partecipazione azionaria della società EUR S.p.A. a Roma capitale, attualmente posseduta per il 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Concorda a tale riguardo

con quanto affermato dall'altro relatore circa le ragioni del mancato inserimento di tale previsione nella nuova formulazione della proposta di parere, in considerazione delle problematiche emerse nel corso delle riunioni istruttorie, con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria. Ricorda a tale proposito che il Governo ha evidenziato la necessità di una copertura finanziaria sul bilancio dello Stato, connessa ai possibili effetti negativi sul saldo netto da finanziare derivanti dal venir meno dei dividendi, per effetto del trasferimento della partecipazione azionaria. Fa presente tuttavia che, come emerge dai bilanci societari, EUR S.p.A. non sembra aver distribuito utili a partire dall'anno 2008. Circostanza che appare confermata anche con riferimento all'esercizio 2011. Ritiene pertanto necessaria una ulteriore valutazione sulla possibilità di disporre il trasferimento a Roma capitale della partecipazione detenuta dallo Stato, e invita a tal fine il Governo a verificare se effettivamente i profili di natura finanziaria impediscano di inserire nel decreto in esame una simile previsione, che risulterebbe pienamente coerente con la funzione strategica che la società EUR S.p.A. con il suo *asset* patrimoniale potrebbe svolgere per lo sviluppo del territorio di Roma capitale.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea il contributo costruttivo che il gruppo della Lega Nord ha recato alla definizione della nuova formulazione della proposta di parere, attraverso la propria attiva partecipazione ai lavori istruttori. Ritiene che anche grazie a questo contributo sia stato evitato l'inserimento di misure del tutto estranee all'oggetto della delega, quali quelle sulla stabilizzazione dei lavoratori precari del comune di Roma o del trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A.

Evidenzia, tuttavia, che numerose proposte del proprio gruppo non trovano riscontro nella nuova formulazione presentata dai relatori nella seduta odierna. Segnala in particolare che diverse dispo-

sizioni di tale nuova formulazione non siano riconducibili al contenuto della legge delega; richiama a tale riguardo le previsioni dell'articolo 1-ter, relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali, e quelle dell'articolo 11-bis, che implicano esclusivamente per il comune di Roma deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno. Rileva altresì come la nuova formulazione della proposta di parere mantenga il riferimento ai beni culturali, che rappresentano un ambito di beni più ampio rispetto ai beni storici e artistici, per i quali la legge delega prevede il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative.

Più in generale ricorda che, per quanto concerne i profili di finanziamento delle funzioni conferite, il gruppo della Lega Nord ha proposto l'introduzione di una specifica tassa sui servizi, in modo da far ricadere gli oneri aggiuntivi derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica sui soggetti che usufruiscono dei servizi connessi a tale ruolo, anziché porli a carico della fiscalità generale. Se non si intende porre in essere una soluzione di questo genere, sarebbe a suo avviso auspicabile la creazione di una « capitale reticolare » ossia articolata su tutto il territorio nazionale, ripartendo in tal modo gli oneri tra i diversi territori. Esprime, pertanto, a nome del proprio gruppo una valutazione nel complesso negativa sulla proposta dei relatori, annunciando la presentazione di emendamenti che permettano di superare i profili problematici, che i membri del proprio gruppo hanno evidenziato nel corso dell'esame dello schema di decreto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI in primo luogo dichiara di condividere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 contenuta nel nuovo testo della proposta di parere dei relatori.

Con riferimento alla questione dei beni culturali, ed in particolare della Conferenza delle Soprintendenze, evidenzia che dalla formulazione dell'articolo 2-bis della proposta di parere non appare sufficientemente chiaro il contenuto delle competenze ad essa attribuite, con specifico

riguardo al rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, previsto dal comma 1. Infatti, al successivo comma 3 tali poteri in materia di rilascio di autorizzazioni e nulla osta non sono ricomprese tra i compiti della Conferenza, che sembra invece titolare di sole funzioni di coordinamento e programmazione. Rileva altresì che l'attribuzione di poteri decisionali alla Conferenza, in considerazione anche del numero di soggetti in essa presenti, potrebbe comportare complicazioni rispetto alla situazione attuale, in cui i poteri autorizzatori spettano esclusivamente al singolo sovrintendente competente in relazione alla natura dell'intervento da autorizzare. Per queste ragioni invita la Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere il periodo del comma 1 dell'articolo 2-*bis* che, riproducendo quanto già contenuto nel testo iniziale dello schema, fa riferimento al rilascio di titoli autorizzatori e nulla osta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita la Commissione altresì a valutare con attenzione la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*, che riproduce, anche in questo caso, il testo iniziale dello schema di decreto legislativo, in base alla quale « il funzionamento e gli effetti » della Conferenza delle Soprintendenze sono disciplinati in conformità di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 per la Conferenza di servizi. Tale previsione, infatti, sembrerebbe attribuire all'attività della Conferenza delle Soprintendenze un valore decisionale nelle materie di propria competenza.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), con riferimento all'intervento del Ministro, ritiene che la Commissione, nella definizione del proprio parere, debba perseguire finalità di semplificazione delle procedure relative alla programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma capitale. Precisa, a tale riguardo, che le modalità con cui si svolge la valorizzazione dei beni culturali sono condizionate dalle decisioni prese in sede di tutela degli stessi beni.

Pertanto, nella misura in cui si mira a tener separate le decisioni di tutela da quelle in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione, si rischia di privare di qualunque effetto le decisioni assunte in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione. La Conferenza delle Soprintendenze dovrebbe essere, a suo avviso, il luogo dove le esigenze di tutela e quelle di valorizzazione trovino un momento di confronto, in cui attraverso la sinergia delle diverse competenze la funzione di tutela si faccia carico dei programmi di valorizzazione. Per queste ragioni la Conferenza deve, a suo giudizio, disporre di poteri decisori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel concordare con quanto osservato dall'onorevole Lanzillotta in merito alla necessità di trovare un coordinamento tra la funzione di tutela e quella di valorizzazione, invita i relatori ad approfondire la questione al fine di giungere ad una nuova formulazione dell'articolo 2-*bis*, che permetta di conseguire tale obiettivo, assicurando la semplificazione delle procedure necessarie per realizzare gli interventi di valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale che Roma possiede.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che una nuova formulazione dell'articolo in esame nel senso ora prospettato dall'onorevole Lanzillotta modificerebbe la logica e le competenze della Conferenza delle Soprintendenze, la quale si troverebbe a dover decidere anche sui singoli interventi di valorizzazione. Ciò, a suo avviso, si discosta dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 2-*bis*, il quale assegna alla Conferenza funzioni di programmazione e di coordinamento. Rileva altresì che, nel caso in cui si attribuiscono alla Conferenza poteri decisori, andrebbe meglio definito l'ambito oggettivo in cui tali poteri si eserciterebbero. Ribadisce in ogni caso che, in tali ipotesi, il lavoro della Conferenza non potrebbe che concentrarsi sull'istruttoria puntuale dei singoli interventi, per cui alla Conferenza stessa dovrebbero essere forniti tutti

gli elementi di informazione, che al momento sono trasmessi all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che le difficoltà evidenziate nell'intervento del Ministro potrebbero essere superate prevedendo che i poteri decisori attribuiti alla Conferenza delle Soprintendenze si esplichino in relazione agli interventi individuati nella programmazione stabilita dalla Conferenza stessa.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, osserva che la questione potrebbe essere risolta recuperando, in sede di formulazione delle proposte emendative, il testo elaborato nel corso dei lavori istruttori, in base al quale la Conferenza può essere chiamata a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che, in ogni caso, bisognerebbe prevedere che la Conferenza decida in merito al rilascio dei titoli autorizzatori in questione. La formulazione suggerita da ultimo dal collega Causi, infatti, prospetta un'eventualità che, tra l'altro, non si chiarisce da chi possa essere attivata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, richiama l'esigenza di precisare non solo le funzioni della Conferenza, ma anche l'ambito al quale si riferiscono le previsioni contenute nel Capo II. Occorre infatti stabilire con certezza se tali previsioni abbiano per oggetto tutto il complesso dei beni culturali o soltanto quelli storici e artistici.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito oggettivo di riferimento delle previsioni del Capo II. Procedendo quindi all'esame delle altre questioni rimaste aperte, rileva che,

per quanto riguarda l'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.a., l'assenza di dividendi non può ritenersi una motivazione risolutiva, perché bisogna tener conto del valore patrimoniale di ciò che sarebbe trasferito. Per quanto concerne le misure introdotte nella nuova formulazione della proposta di parere in merito all'avvocatura di Roma capitale, invita la Commissione a riflettere sulla riconducibilità all'oggetto della delega di tali previsioni. Osserva al riguardo che esse potrebbero più appropriatamente essere inserite, qualora la Commissione ne ravvisi l'opportunità, in un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2010, che interveniva sull'organizzazione di Roma capitale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva, sempre con riferimento all'ipotesi di trasferimento a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A., che l'assenza di dividendi registrata negli ultimi tre anni non impedisce che la società produca utili e distribuisca dividendi negli anni successivi, dal momento che questo è il suo scopo sociale. Dichiarando inoltre la propria netta contrarietà all'inserimento nel parere delle misure sull'Avvocatura di Roma capitale, contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione. Osserva che qualunque legittimazione del ruolo dell'Avvocatura di Roma capitale dovrebbe basarsi su una puntuale e completa informazione sull'organizzazione e il funzionamento di tale struttura.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, condividendo le argomentazioni formulate dal Ministro e dalla collega Lanzillotta, ritiene che, in sede di esame degli emendamenti, i commi 4 e 5 dell'articolo 11 possano anche essere espunti ed eventualmente essere ripresi inserendo un'osservazione sul medesimo tema che faccia riferimento a successivi interventi legislativi.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno precisare che le misure introdotte dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione hanno una finalità di semplificazione. La prima, in particolare, permette di evitare che il Sindaco debba sottoscrivere, ai fini della costituzione in giudizio, numerosissime procure. Sottolinea quindi che le disposizioni contenute nel comma 5 sono particolarmente necessarie, in quanto consentono il patrocinio in giudizio della gestione commissariale, dal momento che, come evidenziato nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 7 dicembre scorso, tale gestione non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel parere citato si evidenziava pertanto l'opportunità di assicurare la prosecuzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura comunale, come appunto si prevedrebbe nella disposizione in questione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esigenza, manifestatasi nei lavori istruttori, di verificare la correttezza delle disposizioni in merito al patto di stabilità interno contenute nell'articolo 11-*bis* della nuova formulazione della proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che dalle verifiche effettuate anche direttamente con la Ragioneria generale dello Stato, è stato appurato che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 11-*bis* non comportano un allentamento dei vincoli del patto, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le esclusioni dai vincoli medesimi ivi previste attengono a poste del bilancio dello Stato ben individuabili e già scontate nei saldi.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che deve in ogni caso essere rivista la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 11-*bis*, dato che sulla base di quella proposta, non è pos-

sibile individuare quali siano i finanziamenti che vengono attribuiti direttamente a Roma capitale. Nel caso in cui si tratti dei finanziamenti relativi al trasporto pubblico locale, oltre all'esigenza di specificarlo, ribadisce che sarebbe necessario richiamare le modalità di svolgimento dei servizi medesimi previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca misure in materia di liberalizzazioni.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, condivide le perplessità manifestate dalla collega Lanzillotta sul comma 3 dell'articolo 11, rispetto al quale ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma al Presidente che le proposte emendative dovranno essere riferite alla nuova formulazione della proposta di parere, presentata dai relatori nella seduta odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, conferma che le proposte emendative dovranno riferirsi alla nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta odierna. Rinvia quindi all'ufficio di presidenza, già previsto a conclusione della seduta in corso, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative e di eventuali proposte di parere alternative, nonché per la definizione del calendario del prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
PRESENTATA DAI RELATORI**

Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata « legge delega », il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

ART. 1-bis.

*(Determinazione dei costi connessi
al ruolo di capitale della Repubblica).*

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale).

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale

della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Raccordi istituzionali).

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

3. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole « i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, » sono inserite le seguenti: « il Sindaco di Roma capitale, »

CAPO II

BENI STORICI, ARTISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e

degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ».

2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Soprintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite

il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ART. 3.

(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali).

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

ART. 4.

(Funzioni in materia di beni culturali).

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni e i compiti amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i

beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 5.

(Teatro dell'Opera di Roma).

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione, e le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

ART. 6.

*(Funzioni in materia di beni paesaggistici).**Soppresso.*

ART. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali).

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO

ART. 8.

(Funzioni in materia di fiere).

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

ART. 9.

(Funzioni in materia di turismo).

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « del Sindaco di Roma capitale, ».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: « 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. »

Capo IV

PROTEZIONE CIVILE

ART. 10.

(Funzioni in materia di protezione civile).

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a

persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE

ART. 11.

(Organizzazione e personale).

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

4. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina che esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le

norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Roma capitale, nelle controversie nelle quali le norme vigenti consentono la rappresentanza in giudizio per il tramite dei propri funzionari amministrativi, può farsi rappresentare dagli stessi. Roma capitale può avvalersi, altresì, dell'assistenza di avvocati del libero foro nei soli casi e secondo le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

5. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 11-bis

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, ove sia individuata la

necessaria compensazione finanziaria, le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto.

3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

ART. 11-ter

(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: « 13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. »

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	64
Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia	64
Sui lavori della Commissione	64

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente PISANU. — Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino, accompagnata dal dottor Antonio Gullo, consigliere del Ministro.

La seduta comincia alle 14.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro della giustizia Paola Severino, che replica alle domande

dei membri della Commissione svolte nella seduta del 22 febbraio.

Il ministro SEVERINO svolge il proprio intervento con alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando il Ministro per l'ampiezza delle risposte fornite.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA chiede che la Commissione svolga un accertamento sulle mancate proroghe di provvedimenti di 41-bis nel 1993 alla luce delle dichiarazioni rese in audizione dalla Procura di Firenze e dalla Procura di Palermo.

Il PRESIDENTE assicura che sottoporrà la questione all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
AVVERTENZA	66

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento interno, è accompagnato dal proprio difensore di fiducia,

avvocato Francesco Perli, ed è altresì accompagnato dalla professoressa Eva Negri, consulente dell'Ilva, e dal dottor Renzo Tomassini, responsabile ecologia dello stabilimento Ilva di Taranto.

Luigi CAPOGROSSO, *gestore dell'impianto Ilva di Taranto*, e Francesco PERLI, *difensore di fiducia di Luigi Capogrosso*, svolgono relazioni.

Interviene per porre un quesito il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 15.50.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Luigi CAPOGROSSO, *gestore dell'impianto Ilva di Taranto*, Eva NEGRI, *consulente dell'Ilva*, Renzo TOMASSINI, *responsabile ecologia dello stabilimento Ilva di Taranto*, e Francesco PERLI, *difensore di fiducia di Luigi Capogrosso*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione di Luigi Sorrentino e di Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 4

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Audizione di esperti della materia (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Emendamenti C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 5

ALLEGATO (Parere approvato) 6

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni – Parere su emendamenti*) 8

ALLEGATO (Proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Mura) 19

SEDE REFERENTE:

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica. Esame C. 4055 Golfo ed altri (*Rinvio dell'esame*) 18

Sui lavori della Commissione 18

AVVERTENZA 18

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

AVVERTENZA 22

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini	23
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».	
Audizioni informali di rappresentanti dell'ARPA Emilia-Romagna, dell'ARPA Lazio, dell'ARPA Lombardia, dell'ARPA Veneto e dell'ARPA Puglia	24

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della società Ricerca Sistema Energetico (RSE) sul tema dell'accettabilità sociale della <i>Carbon Capture and Sequestration</i> (CCS)	24
--	----

AVVERTENZA	24
------------------	----

ERRATA CORRIGE	24
----------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-05955 Lovelli: Criticità nei collegamenti tra Novi Ligure e Milano conseguenti al nuovo orario ferroviario	25
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	27
5-06225 Bergamini: Soppressione della fermata di alcuni treni veloci a Viareggio	25
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	29

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 443 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	31
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare sul tema « Uguale remunerazione per uguale lavoro », organizzata dal Parlamento europeo nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna (8 marzo 2012)	35
ALLEGATO 1 (<i>Relazione</i>)	39

INTERROGAZIONI:

5-04648 Codurelli: Problematiche relative alla previdenza degli spedizionieri doganali	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	44
5-06231 Fluvi: Sul prolungamento dei congedi per l'assistenza di persone con gravi disabilità	36
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	45
5-06169 Cazzola: Sull'applicazione dei benefici contributivi previsti per i lavoratori non vedenti	37
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	47

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	38

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana operatori servizi dipendenze (FEDERSERD), del SerT di Arezzo, della Società italiana per l'intervento sulle patologie compulsive (SIIPAC), dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUIPI), dell'Associazione italiani per la psicologia clinica e la psicoterapia (AIPCP) e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori)</i>	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	64
Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia	64
Sui lavori della Commissione	64

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
AVVERTENZA	66

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,40



16SMC0006300